

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 24 dicembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221.

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 222.

Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (21G00245) Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 dicembre 2021.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno. (21A07546) Pag. 24

DECRETO 14 dicembre 2021.

Rettifica del decreto di riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei CCTeu con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029, decima tranche, finalizzata ad operazioni di concambio. (21A07571) Pag. 31

Ministero dell'istruzione

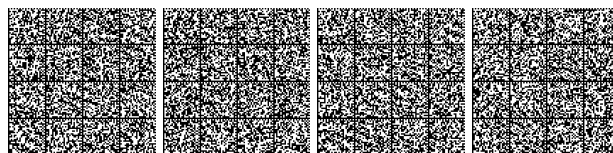
DECRETO 24 agosto 2021.

Adozione del «Certificato di competenze» di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. (21A07568) Pag. 31

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 6 agosto 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00188, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 2019/2021). (21A07509) Pag. 39



Ministero della salute

ORDINANZA 24 dicembre 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia. (21A07700)..... *Pag.* 43

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 7 dicembre 2021.

Caratteristiche degli apparecchi per l'impiego nel volo di diporto o sportivo. (21A07514)..... *Pag.* 45

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 13 dicembre 2021.

Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2021/2022. (21A07515)..... *Pag.* 47

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 dicembre 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 816). (21A07569)..... *Pag.* 48

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Congescor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1442/2021). (21A07405)..... *Pag.* 49

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Congescor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1441/2021). (21A07406)..... *Pag.* 51

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Congescor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1440/2021). (21A07407)..... *Pag.* 53

DETERMINA 23 dicembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Xevudy», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 169/2021). (21A07647)..... *Pag.* 54

DETERMINA 23 dicembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Nuvaxovid», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 170/2021). (21A07648)..... *Pag.* 56

Autorità nazionale anticorruzione

DELIBERA 24 novembre 2021.

Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (Bando-tipo n. 1/2021). (21A07513)..... *Pag.* 59

Università Campus Bio-Medico di Roma

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 2021.

Modifica dello statuto. (21A07572)..... *Pag.* 107

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Itra-germ». (21A07547)..... *Pag.* 114



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calciopetriolo Sandoz» (21A07548) Pag. 114

Agenzia per l'Italia digitale

Adozione della determinazione AgID n. 627/2021, recante l'adozione delle «Linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati». (21A07508) . . Pag. 115

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (21A07512)..... Pag. 115

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (21A07552) Pag. 115

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013. (21A07553) Pag. 115

Entrata in vigore dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. (21A07554) Pag. 115

Ministero della transizione ecologica

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edison S.p.a., nel comune di Altomonte. (21A07550)..... Pag. 115

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 12 del 30 novembre 2021. (21A07551) Pag. 116

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione del Fondo agenti spedizionieri e corrieri in data 13 aprile 2021. (21A07510) Pag. 116

Approvazione della delibera n. 105/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 16 settembre 2021. (21A07511) Pag. 116

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Scioglimento della cooperativa «Habitat società cooperativa in liquidazione», in Merano. (21A07549) Pag. 116





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221.

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,

n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, e prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adeguare i termini previsti da vigenti disposizioni relative alle misure di contenimento della diffusione del predetto virus o connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.



Art. 2.

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

Art. 3.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;

b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 4.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Art. 5.

Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al ban-

co, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Art. 6.

Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Art. 7.

Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

Art. 8.

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19

1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attività, di cui all'articolo 9-bis, comma 1,



lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) corsi di formazione privati se svolti in presenza».

3. Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

4. Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo 2022.

6. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria».

7. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole «per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro» sono inserite le seguenti «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro».

8. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7 pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Art. 9.

Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 1-bis, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

b) al comma 1-ter, dopo le parole «è assicurata» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022».

2. All'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 10.

Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «e comunque entro il 31 dicembre 2022»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale di cui al comma 1, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazione, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».

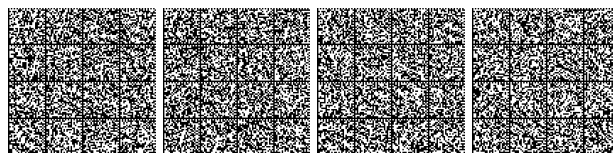
2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 11.

Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico,



la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i «Covid Hotel» previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

Art. 12.

Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 13.

Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.

2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al comma 1, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui al precedente periodo, per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 199.760.

4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3, e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 185.111.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 14.

Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie

1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

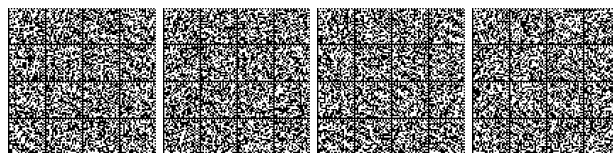
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 15.

Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2022».

2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché il servizio di assistenza tecnica».



3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 17.

Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al

31 marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 24 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

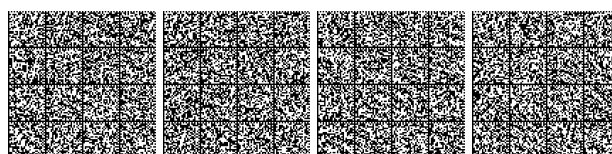
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA



ALLEGATO A

(articolo 16)

1.	Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
2.	Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
3.	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
4.	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali
5.	Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
6.	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
7.	Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
8.	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
9.	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
10.	Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
11.	Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
12.	Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19



13.	Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
14.	Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici
15.	Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
16.	Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile
17.	Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
18.	Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
19.	Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Durata straordinaria dei permessi premio
20.	Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Detenzione domiciliare
21.	Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici
22.	Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 222.**Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.****IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo «Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare, l'articolo 11, comma 3;

Visto l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede, in particolare, che l'Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239;

Ritenuto di dare attuazione all'articolo 11, comma 3, redigendo un regolamento che assicuri l'autonomia gestionale e contabile dell'Agenzia attraverso la definizione di un sistema contabile idoneo a rilevare in modo corretto e tempestivo i fatti di gestione, coerente con la missione istituzionale e funzionale al pronto avvio dell'operatività;

Considerata, pertanto, l'opportunità di adottare un modello di rilevazione di costi e ricavi per competenza economica (*accrual*), in grado di consentire al tempo stesso la raccordabilità con le informazioni contabili prodotte dalle altre amministrazioni pubbliche che adottano un sistema di contabilità finanziaria basata sul tradizionale sistema per cassa, in attuazione delle previsioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021, che consente l'adozione del presente regolamento in deroga anche alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti;

Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare un pronto avvio dell'operatività dell'Agenzia e in considerazione della necessità di dover disporre, entro il 1° gennaio 2022, di un sistema contabile necessario per il funzionamento dell'Agenzia;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sulla proposta del Direttore generale dell'Agenzia;

Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.*****Definizioni***

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

b) decreto legislativo, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

c) decreto ministeriale, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, recante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche di contabilità civilistica;

d) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;

e) Autorità delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 3 del decreto-legge;

f) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

g) Direttore generale, il Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

h) Vice Direttore generale, il Vice Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

i) Organismo indipendente di valutazione (OIV), l'organismo nominato con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, che esercita le attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

l) COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

m) CIC, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4 del decreto-legge;

n) articolazioni, le articolazioni collocate al di fuori dei Servizi previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge;

o) Servizi, le strutture di livello dirigenziale generale previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge.



Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge, disciplina il sistema contabile dell'Agenzia.

Art. 3.

Autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dal decreto-legge.

2. La gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria dell'Agenzia è informata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Art. 4.

Definizione del sistema contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia è ispirato ai principi civilistici e ad essa si applicano le disposizioni del decreto legislativo, al fine di assicurare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il sistema contabile è costituito dall'insieme dei principi e delle regole, nonché dal processo e dai documenti mediante i quali si rilevano in via preventiva, concomitante e consuntiva le operazioni di gestione. Il sistema contabile supporta la definizione degli obiettivi, la verifica della coerenza delle operazioni di gestione con gli obiettivi stessi e la rendicontazione sui risultati conseguiti, in termini economici, finanziari e patrimoniali.

3. Il sistema contabile dell'Agenzia è basato sul principio di competenza economica, ai fini della rilevazione e imputazione all'esercizio degli effetti delle operazioni di gestione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo.

4. Il sistema contabile dell'Agenzia si avvale di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

Art. 5.

Durata dell'esercizio

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 6.

Centri di responsabilità e centri di costo

1. Con provvedimento del Direttore generale vengono individuati specifici centri di responsabilità a cui riferire uno o più centri di costo, in cui i costi vengono rilevati e aggregati per natura.

Art. 7.

Manuale di contabilità

1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema contabile, attuative dei principi contenuti nel presente regolamento, sono definite in un apposito Manuale di contabilità, approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE
E BUDGETING*Capo I*

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 8.

Documenti di pianificazione e programmazione

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia.

2. Al documento di pianificazione strategica è allegato un piano pluriennale degli investimenti, corredato da una relazione che definisce le finalità di ciascun investimento, nonché le fonti da utilizzare per il relativo finanziamento.

3. Il documento di programmazione operativa dell'Agenzia è elaborato sulla base delle richieste formulate dai Servizi e dalle articolazioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel documento di pianificazione strategica e viene approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.

Capo II

BUDGETING

Art. 9.

Budget economico annuale

1. Il bilancio preventivo consta di un budget economico annuale adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso, entro dieci giorni dalla sua deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva approvazione secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge.

2. Il budget economico annuale, disciplinato dall'articolo 2 del decreto ministeriale, è redatto in termini di competenza economica ed espone i ricavi/proventi e costi/oneri dell'Agenzia, secondo lo schema previsto all'allegato 1 del decreto ministeriale.

3. Le previsioni di costo, desumibili dal prospetto di budget economico complessivo, hanno valore autorizzatorio ai fini dell'assunzione degli atti di gestione.



4. Il budget economico annuale è redatto in modo da assicurare l'equilibrio tra proventi/ricavi e costi/oneri.

5. Lo schema di bilancio preventivo, corredato dalla relazione illustrativa, viene trasmesso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la sua approvazione, dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti, che redige un'apposita relazione.

6. Secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale, costituiscono allegati al budget economico annuale:

- a) il budget economico pluriennale;
- b) la relazione illustrativa;
- c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;
- d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- f) il budget di cassa.

7. Ove non intervenga, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'approvazione del budget economico annuale entro il 31 dicembre, il Direttore generale delibera la gestione provvisoria, fissando limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.

Art. 10.

Budget economico pluriennale

1. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni ed è elaborato coerentemente con i documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa. Esso è redatto in base al principio di competenza economica, presenta la stessa articolazione delle poste del budget economico annuale ed è aggiornato in occasione dell'approvazione del budget economico annuale.

Art. 11.

Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi

1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo, declina le voci del budget economico annuale secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG, come da schema previsto nell'allegato 2 del decreto ministeriale, ai fini della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria.

Art. 12.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

1. L'Agenzia redige il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, in modo da esplicitare gli obiettivi in coerenza con quelli definiti nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa, così da consentire la successiva rilevazione dei risultati, in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012.

Art. 13.

Budget di cassa

1. L'Agenzia, unitamente al budget economico annuale, predispone un budget annuale di cassa, nel quale si evidenziano i flussi di cassa in entrata e in uscita dell'esercizio cui il budget riferisce, in modo da assicurare la compatibilità finanziaria degli stanziamenti previsti nel budget economico.

Art. 14.

Assestamento e variazioni

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale, ai fini del rispetto dei principi della flessibilità e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del budget economico annuale.

2. Fatta salva la possibilità di effettuare variazioni del budget economico per tutta la durata dell'esercizio, entro il termine del 30 luglio di ciascun anno il Direttore generale, sentiti i Responsabili dei Servizi e delle articolazioni interessate, può proporre gli assestamenti necessari per una corretta redistribuzione delle risorse rispetto all'andamento della gestione o ad eventuali situazioni non preventivate in sede di elaborazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione operativa. Tale manovra di assestamento è adottata dal Direttore generale e approvata con decreto del Presidente, previo parere del CIC.

3. Con decreto del Direttore generale possono essere disposte, altresì, variazioni compensative, nell'ambito delle voci di costo corrispondenti alla classificazione COFOG di secondo livello di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale.

TITOLO III

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 15.

Obbligazioni

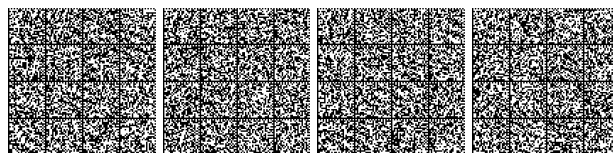
1. Il Direttore generale individua il personale autorizzato ad assumere obbligazioni all'interno dei centri di costo. Il personale autorizzato, preventivamente all'assunzione dell'obbligazione, accerta la disponibilità delle risorse necessarie a valere sul centro di responsabilità di riferimento, nei limiti degli stanziamenti previsti.

2. Il personale autorizzato, nell'assumere l'obbligazione, garantisce il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure vigenti.

3. L'obbligazione è assunta con atto scritto, firmato dal personale autorizzato.

4. L'assunzione dell'obbligazione comporta l'erosione del relativo stanziamento o di quota parte di esso, al fine di assicurare adeguata copertura al momento della manifestazione del costo correlato.

5. Al fine di consentire il continuo ed efficace monitoraggio della spesa, il personale autorizzato garantisce la registrazione dell'atto che genera l'obbligazione nel sistema contabile integrato di cui all'articolo 4.



6. L'assunzione di obbligazioni i cui effetti economici vadano a ricadere su più esercizi deve essere coerente con i documenti di pianificazione pluriennale di cui agli articoli 8 e 10.

7. Qualunque atto che generi obbligazioni con effetto economico su più di tre esercizi deve essere autorizzato dal Direttore generale.

Art. 16.

Attestazione di regolare esecuzione della prestazione

1. Il centro di costo competente accerta la regolarità della prestazione e della corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

2. A seguito dell'accertamento di cui al comma 1, il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali provvede alla verifica e alla contabilizzazione dei documenti fiscali, atti a comprovare l'adempimento dell'obbligazione assunta dal fornitore, determinando per l'Agenzia l'accensione del costo relativo alla prestazione ricevuta, secondo le modalità e le procedure definite nel Manuale di contabilità.

Art. 17.

Pagamento

1. Il Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali è autorizzato a disporre pagamenti a valere sul conto acceso dall'Agenzia presso il soggetto individuato per l'espletamento del servizio di tesoreria di cui all'articolo 18, nonché a quietanzare i titoli di credito intestati all'Agenzia.

2. Il Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali può conferire delega ad altro personale.

3. Il benestare al pagamento è sottoscritto dal personale autorizzato del centro di costo che ha usufruito della fornitura o dal soggetto da lui delegato, previo espletamento dei controlli di competenza.

Art. 18.

Servizio di Tesoreria

1. L'Agenzia è inserita nella Tabella «A» annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa sono definite in coerenza con la predetta legge e con i relativi decreti attuativi.

2. Il servizio di cassa per i movimenti finanziari è affidato, tramite procedure ad evidenza pubblica, ove ne ricorrano le condizioni, a un soggetto abilitato.

Art. 19.

Fondo cassa economale

1. Il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, all'inizio di ciascun anno, può dotare, su proposta del Responsabile del Servizio competente in materia di

gestione delle risorse strumentali, i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia di un fondo per il pagamento delle minute spese d'ufficio, impreviste e urgenti.

2. L'entità del fondo, la modalità di gestione e i limiti di spesa sono disciplinati da apposite disposizioni interne.

3. Il fondo è reintegrato durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

TITOLO IV

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 20.

Patrimonio dell'Agenzia

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili, strumentali alla sua attività, dai fondi previsti dalla normativa e dalle riserve iscritte in bilancio.

2. La gestione del patrimonio dell'Agenzia è orientata a criteri di economicità e trasparenza.

3. La gestione ordinaria degli immobili di proprietà dell'Agenzia, ivi compreso, per le sedi autorizzate, l'utilizzo di spazi da parte di terzi, viene garantita da adeguate figure professionali da individuare con apposite procedure interne.

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo in tema di beni mobili e immobili, si rinvia a un apposito Manuale interno di gestione patrimoniale.

Art. 21.

Libro degli inventari e beni durevoli

1. L'Agenzia compila il libro degli inventari della gestione patrimoniale, da cui risultano, ai fini ricognitivo e conservativo, le consistenze patrimoniali attive e passive all'inizio della gestione ed alla chiusura di ciascun esercizio.

2. Le procedure sulla tenuta degli inventari nonché sulla gestione dei beni mobili ed immobili da parte di consegnatari sono contenute nell'apposito Manuale di cui all'articolo 20, comma 4.

Art. 22.

Scritture contabili

1. L'Agenzia documenta con scritture cronologiche e sistematiche durante la gestione, la quantità e il valore, le consistenze iniziali e gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei beni mobili al termine dell'esercizio.

2. Le scritture e i documenti contabili sono tenuti dall'Agenzia, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati.



TITOLO V RENDICONTAZIONE

Art. 23.

Obiettivi informativi della rendicontazione

1. La rendicontazione per finalità informative generali fornisce informazioni utili ai suoi destinatari in quanto rappresenta le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche (*accountability*) e la logica che guida l'assunzione di decisioni.

2. Le informazioni prodotte attraverso la rendicontazione consentono all'Agenzia e agli utilizzatori delle informazioni per finalità informative generali di assumere decisioni che incidono sui futuri processi di acquisizione e impiego delle risorse pubbliche, rendendone possibile un utilizzo efficace ed efficiente.

Art. 24.

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio consuntivo di cui all'articolo 11 del decreto-legge consta di un bilancio d'esercizio, costituisce la sintesi delle rilevazioni contabili consuntive e consente la rendicontazione sui risultati patrimoniali, economici e finanziari conseguiti dall'Agenzia nell'esercizio e l'assunzione di decisioni da parte degli utilizzatori dell'informazione contabile, interni ed esterni.

2. Il bilancio d'esercizio è redatto secondo quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in conformità ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità e ai principi contabili generali previsti dall'articolo 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo.

3. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti:

- a) stato patrimoniale;
- b) conto economico;
- c) rendiconto finanziario;
- d) nota integrativa.

4. Al bilancio d'esercizio è altresì allegato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale, il conto consuntivo in termini di cassa, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto ministeriale.

Art. 25.

Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia. Nello stato patrimoniale sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto dell'Agenzia alla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 26.

Conto economico

1. Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.

Art. 27.

Rendiconto finanziario dei flussi di cassa

1. Il rendiconto finanziario rappresenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

Art. 28.

Nota integrativa

1. La nota integrativa espone in apposite sezioni i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del bilancio dello Stato. Inoltre, la nota integrativa fornisce:

a) un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro;

b) una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio.

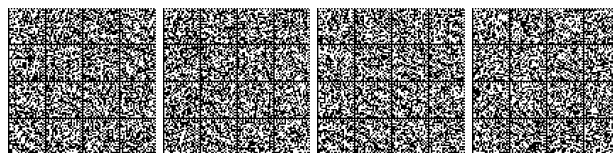
Art. 29.

Approvazione del bilancio d'esercizio

1. Il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali redige la relazione sulla gestione che evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo.

2. Lo schema di bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, viene trasmesso dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa delibera.

3. Al bilancio è allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti redatta ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile. Il Collegio dei revisori nella relazione al bilancio d'esercizio attesta l'esecuzione degli adempimenti di cui agli articoli 5, 7 e 9 del decreto ministeriale e la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.



4. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale, il bilancio d'esercizio, completo degli allegati, nonché i documenti di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il bilancio, approvato secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge, viene trasmesso, unitamente alla relazione della Corte dei conti, alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto-legge.

Art. 30.

Bilancio consolidato

1. L'Agenzia redige il bilancio consolidato ove ne ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Art. 31.

Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.

2. Il piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine, articolati in modo da consentire la rilevazione e l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia aventi rilevanza ai fini civilistici e fiscali, nonché ai fini dell'armonizzazione con gli schemi e le classificazioni previsti per il bilancio dello Stato.

3. La struttura del piano dei conti e le procedure di integrazione e variazione dello stesso, ove non disciplinate dalle norme applicabili alle pubbliche amministrazioni in contabilità civilistica, sono stabilite nel Manuale di contabilità di cui all'articolo 7.

TITOLO VI

SISTEMA E ORGANI DI CONTROLLO

Art. 32.

Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni è l'insieme coordinato e integrato delle procedure e dei prospetti diretti a monitorare il raggiungimento degli obiettivi definiti nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa, l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse umane, economiche, strumentali e tecnologiche, la salvaguardia del patrimonio, l'affidabilità delle informazioni, nel rispetto della normativa in essere e delle disposizioni interne, anche al fine di consentire una stima e una valutazione dei fabbisogni dei Servizi e dalle articolazioni.

2. Per il monitoraggio e il controllo della gestione, l'Agenzia si avvale, oltre che della contabilità generale economico-patrimoniale, di un sistema di contabilità analitica al fine di operare un'imputazione dei costi/oneri e ricavi/proventi per centri di costo e di ricavo.

3. Al fine di supportare il processo decisionale e di valutazione preventiva di singoli programmi e progetti, compresi quelli investimento, l'Agenzia può adottare l'analisi costi-benefici.

Art. 33.

Organismo indipendente di valutazione

1. Per quanto concerne la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), si rinvia a quanto disposto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge.

2. Nel corso dell'esercizio finanziario i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia inoltrano all'OIV, per i profili di competenza, gli atti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività dell'organismo.

Art. 34.

Collegio dei revisori dei conti

1. Fermo restando quanto disposto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione contabile e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche fornendo pareri su richiesta dell'organo di vertice sugli atti posti in essere dall'Agenzia al fine di garantire la conformità degli stessi alla normativa di riferimento.

2. Il Collegio svolge il controllo di competenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e redige le relazioni da allegare agli schemi del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio, di cui agli articoli 9, comma 6, lettera e), e 29, comma 3, nelle quali sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Regime transitorio

1. Fermo restando il rispetto dei principi e delle norme fondamentali in materia contabile, in relazione ai tempi necessari per l'implementazione degli assetti organizzativi dell'Agenzia, dei processi operativo-contabili e dei sistemi informatici di supporto, per gli esercizi che si riferiscono alle annualità 2022, 2023 e 2024 resta facoltativa l'applicazione delle disposizioni riguardanti:

- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- il sistema di contabilità analitica articolato per centri di costo;
- la gestione patrimoniale.



Art. 36.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 dicembre 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 3021

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 2021, n. 140:

«3. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.».

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 82 del 2021:

«Art. 5 (*Agenzia per la cybersicurezza nazionale*). — 1. *Omissis*.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante: «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 2021, n. 239.

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, Supplemento ordinario.

— Il testo vigente dell'articolo 17 della citata legge n. 241 del 1988 è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

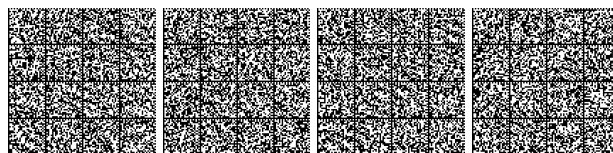
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;



c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle pian-te organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti del decreto legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2011, n. 145.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 (Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche di contabilità civilistica) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 2013, n. 86, Supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, Supplemento ordinario:

«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. (56)

2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.

3.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7.

4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

5.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

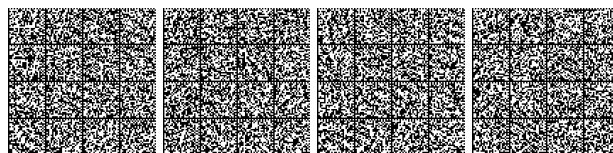
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.»

— Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2007, n. 187:

«Art. 30 (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). — 1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.



2-bis. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonché verificare che le attività di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.»

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 82 del 2021:

«Art. 4 (*Comitato interministeriale per la cybersicurezza*). — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza.

2. Il Comitato:

a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale;

b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza;

c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonché per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza;

d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, nonché altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

6. Il Comitato svolge altresì le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge perimetro.»

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:

«Art. 6 (*Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*). — 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1.»

— Per il testo dell'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«Art. 2 (*Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili*). — 1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema definito dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

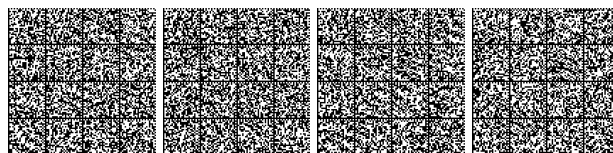
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;



b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica";

b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine";

c) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali";

d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "l'esercizio della delega" sono inserite le seguenti: "o successivamente";

e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: "trenta componenti e" sono sostituite dalle seguenti: "trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,".

7. Il comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legisla-

tivi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'articolo 11, comma 3 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2011, n. 145:

«Art. 13 (*Società ed enti con bilancio civilistico*). — 1. Le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica si conformano a quanto previsto dall'articolo 11 attraverso la rappresentazione, in apposito prospetto, della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.

2. Tale rappresentazione va assicurata in sede di redazione del budget, o di altri documenti contabili previsionali, ove previsto da disposizioni di legge o statutarie, secondo la riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'articolo 17.

3. La relazione sulla gestione attesta le attività riferite a ciascun programma di spesa, nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni e in coerenza con la missione.

4. Gli organi di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e attestano tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97».

Note all'art. 12:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 recante: «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 2012, n. 226.

Note all'art. 14:

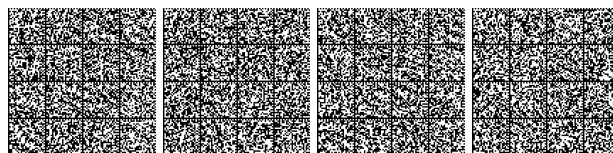
— Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 18:

— Si riporta la Tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1984, n. 298:

«Tabella A

- Accademia della Crusca
- Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia italiana del farmaco
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
- Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)
- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)



- Agenzia nazionale turismo
- Agenzia per il terzo settore
- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)
- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)
- Agenzia spaziale italiana (ASI)
- Autorità d'ambito
- Autorità di regolazione dei trasporti
- Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Autorità nazionale anticorruzione
- Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Autorità portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e Consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere
- Aziende ospedaliere universitarie
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- Club alpino italiano
- Comitato italiano paralimpico
- Commissione di vigilanza sui fondi di pensione
- Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali
- Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.)
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- Croce Rossa italiana
- Destinazioni turistiche di cui alla *L.R. 25 marzo 2016, n. 4* della Regione Emilia Romagna
- DigitPA
- Ente acquedotti siciliani
- Ente Acque della Sardegna
- Ente geopaleontologico di Pietraroja
- Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
- Garante per la protezione dei dati personali

- Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie non trasformate in S.r.l.
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
- Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali
- Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto italiano di studi germanici
- Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)
- Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)
- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
- Istituto nazionale economia agraria (INEA)
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
- Istituto storico italiano per il Medio Evo
- Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA)
- Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi»
- Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
- Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura
- Ospedali Galliera
- Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
- Province
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
- Scuola Archeologica Italiana in Atene
- Scuola superiore della magistratura
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Società della salute, di cui all'art. 71-*bis* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 della Regione Toscana
- Società regionale per la sanità So.Re.Sa.S.p.A.
- Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti
- Università statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale.».

Note all'art. 24:

— Il testo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 82 del 2021 è il seguente:

«Art. 11 (Norme di contabilità e disposizioni finanziarie). — 1. Con la legge di bilancio è determinato lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da iscriverne sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR.

2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui all'articolo 18 del presente decreto;

b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;



c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione;

e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;

f) proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;

g) ogni altra eventuale entrata.

3. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, ferma restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

— Si riporta il testo degli artt. 2423 e 2428 del codice civile:

«Art. 2423 (*Redazione del bilancio*). — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa [disp. att. c.c. 200].

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

«Art. 2428 (*Relazione sulla gestione*). — Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5)

6) l'evoluzione prevedibile della gestione;

6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

— Si riporta l'Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 91 del 2011:

«Allegato 1

(previsto dall'articolo 2, comma 2)

Principi contabili generali

PRINCIPIO DELLA ANNUALITÀ

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.

Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

PRINCIPIO DELL'UNITÀ

Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entità giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di rendiconto. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. La massa delle entrate finanzia complessivamente l'amministrazione pubblica e sostiene la totalità delle spese durante la gestione.

PRINCIPIO DELLA UNIVERSALITÀ

È necessario ricomprendere nel sistema del bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili ad ogni singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento.

Risultano, pertanto, incompatibili con l'applicazione di tale principio, le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione, o dalle sue articolazioni organizzative, che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro la fine dell'esercizio.



PRINCIPIO DELLA INTEGRITÀ

Attraverso l'applicazione del principio della integrità, che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalità, sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di previsione che nel bilancio di rendicontazione. Di conseguenza, non è possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, registrare le spese ridotte delle correlate entrate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

PRINCIPIO DELLA VERIDICITÀ

Il principio della veridicità fa riferimento al principio del true and fair view, attraverso il quale i dati contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria.

Tale principio della veridicità si applica ai documenti di bilancio di rendicontazione e di previsione, nei quali è da intendersi il principio di veridicità come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici, che si manifesteranno nell'esercizio di riferimento. Si devono, quindi, evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che, invece, devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Al fine di una corretta interpretazione, il principio della veridicità deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio.

I bilanci che non rispettano il principio della veridicità non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile.

PRINCIPIO DELLA ATTENDIBILITÀ

Il principio dell'attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse.

Tale principio si applica sia ai documenti contabili di previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione si osserva una procedura di valutazione. L'ambito di applicazione del principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Al fine di risultare attendibile, un'informazione contabile non deve contenere errori o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa.

L'oggettività degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalla legge, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio.

PRINCIPIO DELLA CORRETTEZZA

Il principio della correttezza rappresenta il rispetto formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica categoria di enti pubblici, sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione, programmazione e rendicontazione. Pertanto, è necessario individuare le regole generali, anche non sancite da norme giuridiche ma che ispirino il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni amministrazione pubblica per la rilevazione dei propri fatti gestionali.

Il principio della correttezza riguarda anche i dati oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA O COMPRESIBILITÀ

Il principio della chiarezza o comprensibilità rafforza il contenuto del principio della veridicità, in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero.

Il sistema dei bilanci deve essere comprensibile e deve presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, di talché il contenuto valutativo ivi rappresentato deve risultare trasparente. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica.

Le informazioni contenute nel sistema dei bilanci devono essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori, e devono essere esposte in maniera sintetica ed analitica, in modo che, con la normale diligenza, essi siano in grado di esaminare i dati contabili, riscontrandovi una adeguata rappresentazione dell'attività svolta e dei sistemi contabili adottati.

Pertanto, la classificazione di bilancio delle singole operazioni gestionali deve essere effettuata in modo da evitare l'adozione del criterio della prevalenza della forma, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro, e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva.

PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

Il principio della trasparenza rafforza il contenuto del principio della chiarezza.

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalità per missioni e programmi uno dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziare ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica.

Le missioni, definite ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Le missioni evidenziano le fondamentali finalità dell'azione pubblica, nonché uno dei cardini dell'armonizzazione. Per tale motivo, ragion per cui i bilanci delle amministrazioni pubbliche devono far riferimento ad esse. I programmi sono definiti da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi di base validi per tutte le amministrazioni pubbliche. I sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Di conseguenza, la redazione dei documenti contabili deve assicurare un più trasparente e tempestivo raccordo tra la finalità della spesa e le politiche pubbliche, rappresentate dalle missioni e dai programmi.

PRINCIPIO DELLA SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA

Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. A tal fine, l'informazione deve considerarsi qualitativamente significativa quando sia in grado di agevolare le decisioni degli utilizzatori, in modo da favorire la valutazione di eventi passati, presenti o futuri, e di consentire la conferma o la modifica di valutazioni eventualmente effettuate in precedenza.

Siccome il procedimento di formazione del sistema di bilancio comprende delle stime o previsioni, la correttezza dei dati non deve riguardare soltanto l'esattezza aritmetica, ma anche la ragionevolezza, e l'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.

Di conseguenza, eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza. L'informazione si considera rilevante qualora la sua omissione o errata presentazione possa influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci.

PRINCIPIO DELLA FLESSIBILITÀ

Il principio di flessibilità riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono essere interpretati come immutabili, onde evitare la rigidità nella gestione. Il principio è volto a reperire all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da eventuali circostanze imprevedibili e straordinarie, che si possono manifestare durante la gestione, in grado di modificare i valori contabili approvati dagli organi di governo.

Le norme di contabilità pubblica, ed in modo particolare la legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedono diverse modalità di intervento, in coerenza al principio di flessibilità, come:

la predisposizione di appositi fondi, in genere fondi di riserva, nei documenti contabili di previsione, rappresentativi di stanziamenti non attribuiti a specifiche voci di spesa e sottoposti, in ogni caso, all'approvazione degli organi di governo;



particolari modalità di intervento durante la gestione al verificarsi di eventi eccezionali per i quali non è stato approvato uno specifico fondo di riserva;

la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma e con il bilancio di previsione tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione e tra programmi di diverse missioni. Tale flessibilità previsionale è accompagnata alla variazione compensativa che deve trovare adeguata motivazione per essere effettuata.

PRINCIPIO DELLA CONGRUITÀ

La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Tale principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone gli aspetti contabili di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche in relazione al rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, che sono anche coerentemente rappresentati nel sistema dei bilanci di previsione e programmazione con i risultati della gestione riportati nel bilancio di rendicontazione.

PRINCIPIO DELLA PRUDENZA

Il principio della prudenza si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e di previsione che nei documenti del bilancio di rendicontazione.

Nel bilancio di previsione, e più precisamente nei documenti finanziari, devono essere iscritte solo le componenti positive delle entrate che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative delle uscite o spese saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili del rendiconto, invece, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola economica secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili di bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in quanto pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.

PRINCIPIO DELLA COERENZA

Attraverso l'applicazione del principio della coerenza, è indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che tali momenti ed i documenti contabili di ogni amministrazione siano tra loro collegati e che siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico deve collegare tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario economico o patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna dei bilanci riguarda i criteri specifici di valutazione delle singole poste e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nei bilanci di previsione e di rendicontazione. Le strutture dei conti devono risultare comparabili non solo formalmente, ma anche in relazione all'omogeneità ed alla correttezza degli oggetti di analisi e degli aspetti dei fenomeni esaminati.

PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ

Il principio della continuità è fondamentale per completare il significato di altri principi. La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Infatti il principio della continuità introduce espressamente la dimensione diacronica che è inscindibilmente connessa ad ogni sistema aziendale, sia esso pubblico che privato, il quale deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto, le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima in grado di continuare ad essere validi nel tempo se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti.

PRINCIPIO DELLA COSTANZA

La costanza nell'applicazione dei principi contabili generali è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione e di rendicontazione. I principi della continuità e della costanza rappresentano le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione, nonché per l'analisi nel tempo delle singole e sintetiche valutazioni di ogni singola voce di bilancio.

PRINCIPIO DELLA COMPARABILITÀ

Il principio della comparabilità si collega al principio della costanza e continuità dei criteri di valutazione del sistema dei bilanci.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è necessario ed indispensabile ai fini della comparabilità spazio-temporale dei valori riportati nei documenti contabili.

Il requisito di comparabilità non deve rappresentare un impedimento all'introduzione di principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Pertanto, le operazioni vanno contabilizzate secondo criteri conformi al disposto normativo ed ai principi contabili.

PRINCIPIO DELLA VERIFICABILITÀ

L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema dei bilanci di ogni amministrazione pubblica devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria.

PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITÀ (NEUTRALITÀ)

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve raffigurarsi nel procedimento formativo del sistema dei bilanci, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non implica di per sé il mancato rispetto dell'imparzialità, della ragionevolezza e della verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio rappresentano le fondamenta dei procedimenti di formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti essenziali di competenza e correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili e di bilancio.

PRINCIPIO DELLA PUBBLICITÀ

Il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi allegati, anche attraverso l'integrazione delle pubblicazioni obbligatorie.

Il principio della pubblicità evidenzia che al fine di assumere pienamente la loro valenza politica, giuridica ed economica, i bilanci devono essere pubblicizzati secondo le norme vigenti.

PRINCIPIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Nella logica della configurazione di sistemi contabili di affiancamento che identificano un sistema contabile integrato di tipo finanziario, economico e patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda gli equilibri complessivi delle varie parti che compongono il sistema di bilancio.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario di competenza non basta per soddisfare il principio generale degli equilibri del sistema dei bilanci di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio di competenza finanziaria nel bilancio di previsione comporta anche la contemporanea verifica degli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono determinati in sede di previsione e che sono da verificare anche durante la gestione e poi nei risultati complessivi che si evidenziano nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema dei bilanci di una pubblica amministrazione, il principio del pareggio finanziario (di competenza) deve essere rispettato non solo in fase di previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce da comparare con quella previsionale come prima forma del controllo interno. Tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, effettuata durante l'esercizio con i suoi valori economici e patrimoniali, devono



essere oggetto di analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione con gli equilibri definiti nella fase di programmazione e previsione.

Il principio degli equilibri di bilancio, di conseguenza, ha un contenuto più ampio rispetto al principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzativo. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione che nei documenti contabili di rendicontazione) è garanzia della capacità di perseguire le finalità proprie di ogni amministrazione pubblica.

L'equilibrio economico a lungo termine comporta necessariamente una contemporanea stabilità finanziaria nel tempo, ma non sempre è vero anche il contrario.

Il principio degli equilibri di bilancio rappresenta una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni pubblica amministrazione pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata. Tale principio evidenzia, altresì, anche la necessità di articolare gli equilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale all'interno dei diversi documenti contabili di previsione e di rendicontazione in sub-aree più ristrette del bilancio che qualifichi le informazioni ottenibili per il management e per gli utilizzatori.

Il principio degli equilibri di bilancio, nella dimensione contemporanea di tipo finanziario ed economico-patrimoniale e nei diversi momenti della previsione e della rendicontazione, evidenzia la necessità di prevedere e di effettuare anche le operazioni di ammortamento dei beni immobili e strumentali e di ogni altra voce economica di competenza quali effettivi valori di fattori della gestione concorrenti alla configurazione degli equilibri di bilancio.

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, e rappresenta un limite agli impegni di spesa, ad eccezione delle partite di giro/servizi per conto di terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

L'accertamento costituisce la fase di gestione dell'entrata, mediante la quale viene riconosciuta la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico in cui risulti individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'accertamento si determina su idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che dà luogo alla obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;
- (e) la relativa scadenza.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuta una obbligazione giuridica di dover pagare e si individua un idoneo titolo giuridico in cui si identifica il creditore, la somma da pagare e la modalità relativa del pagamento, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. L'impegno configura ogni obbligazione giuridicamente perfezionata che dà luogo ad una spesa per l'amministrazione pubblica, registrata nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione giuridica è perfetta.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito;
- (b) la determinazione della somma da pagare;
- (c) il soggetto creditore;
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

Il principio della competenza finanziaria si estrinseca nei documenti contabili del bilancio di previsione (e di budget) e di rendicontazione con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, in quanto nel bilancio finanziario di previsione gli accertamenti e gli impegni fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in senso programmatico e non effettivo, mentre nei documenti di rendicontazione le stesse fasi della competenza finanziaria delle entrate e delle spese sono veritiere delle perfette obbligazioni giuridiche evidenziate nella gestione.

Si osserva che, accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva nella contabilità finanziaria (per l'intero sistema di bilancio) anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

In sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei residui nonché dell'equilibrio delle successive annualità contemplate dal bilancio pluriennale.

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni amministrazione pubblica implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite rappresentate nei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi riportati nei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione.

Il risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative all'esercizio cui il bilancio di rendicontazione si riferisce.

Il presente principio è riferibile alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget (economico) e/o preventivo economico nel bilancio di previsione, ed al conto economico ed al conto del patrimonio nel sistema del bilancio di rendicontazione o consuntivo.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione, mediante appositi sistemi contabili, è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio. Tale applicazione deve inquadrarsi nell'ambito dei seguenti obiettivi:

integrare la dimensione finanziaria con la dimensione economico-patrimoniale della gestione delle risorse pubbliche;

definire un unico modello contabile di riferimento (sistema integrato), al fine di omogeneizzare e consolidare i conti pubblici;

ridefinire la funzione autorizzativa del bilancio preventivo alla luce della distinzione fra atti di indirizzo politico e atti di gestione.

L'analisi economica delle operazioni di un'amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegata al processo erogativo di prestazioni e servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.



Nel caso dei ricavi, come regola generale, si osserva che essi devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano operazioni in cui sono evidenti le seguenti condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è avvenuta, cioè si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà per i beni o servizi resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione pubblica, come i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non tributaria, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e, se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali dello stesso esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in termini di competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a destinazione vincolata, siano essi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi (costi) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione per cessione di prodotti o servizi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio ne è l'ammortamento);

per imputazione diretta di costi perché associati a funzioni istituzionali, perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;

b) non sia più esistente, identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

c) l'associazione o la ripartizione delle utilità del costo su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

In sintesi, i documenti di programmazione e di previsione ed i documenti di fine esercizio o di rendicontazione devono rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che l'amministrazione pubblica vuole realizzare (bilancio di previsione e/o budget) e che si è realizzata nell'esercizio (bilancio di rendicontazione).

PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si fortemente collega in maniera incisiva al principio della veridicità e della significatività di ogni sistema di bilancio. Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti avvenuti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà che li ha generati.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale della gestione dell'amministrazione pubblica rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dei fatti amministrativi nei documenti di bilancio. La prevalenza della sostanza sulla forma quindi rappresenta, pertanto, un principio da osservare finché non vi siano norme che ne limitino l'impiego.»

— Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 29:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012 recante «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio

2011, n. 91, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 2012, n. 295.

— Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2011, n. 145:

«Art. 11 (*Criteri per la specificazione e classificazione delle spese*). — 1. In attuazione dell'articolo 10, unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi rappresentano la classificazione delle spese, sulla base dello schema di cui all'allegato 2, secondo:

a) missioni, definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite sulla base di indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, e si assume quale termine di riferimento l'individuazione delle missioni nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

— Per il testo dell'articolo 2428 del codice civile, si rinvia alle note all'articolo 24.

— Si riporta il testo dell'articolo 2429 del codice civile:

«Art. 2429 (*Relazione dei sindaci e deposito del bilancio*). — Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.»

— Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, si veda nelle note all'articolo 1.

— Per il testo dell'articolo 11, comma 3 del citato decreto-legge n. 82 del 2021, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 30:

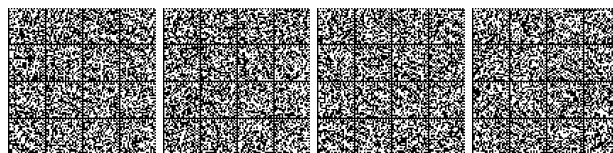
— Si riporta il testo dell'articolo 18, del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91:

«Art. 18 (*Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche*). — 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2012, è individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.»

Note all'art. 33:

— Per il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note all'articolo 1.



Note all'art. 34:

— Per il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2011, n. 179:

«Art. 20 (*Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali*). — 1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.

2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:

a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;

f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;

g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;

h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

4. L'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici.

6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.

7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.»

21G00245

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2021.

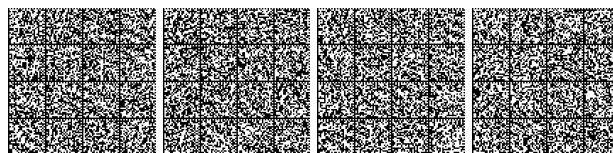
Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera a) della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/litro per la benzina e di euro 0,1550/litro per il petrolio ed il gasolio;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 31 dicembre 2020, che ha fissato le misure del diritto speciale per l'anno 2021, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;



Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 121 del 6 agosto 2021, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2022;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.), con nota prot. n. 11113 del 21 settembre 2021 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'entità dei valori medi dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 ed ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b) della medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da applicare per l'anno 2022;

Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina, gasolio per uso autotrazione, gasolio per uso riscaldamento e petrolio, come stabilita con il decreto ministeriale del 17 dicembre 2020;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n. 11113 del 21 settembre 2021 citata ha comunicato i sottoelencati valori medi dei prezzi per quanto concerne gli oli combustibili, confermando quelli indicati nella predetta deliberazione comunale n. 121 del 6 agosto 2021:

per l'olio combustibile fluido superiore a 3° E: euro 4,00 a quintale;

per l'olio combustibile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso da 5° fino a 7° E: euro 4,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale;

Ritenuto di confermare la misura dell'aliquota da applicare sui valori medi così come sopra determinati per il calcolo del medesimo diritto speciale da applicare con riguardo agli oli combustibili, come indicata nel decreto ministeriale del 17 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2022, viene stabilita in euro 0,233 per la benzina senza piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.

Art. 2.

1. L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno 2022 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi indicati in premessa.

Art. 3.

1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l'anno 2022 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022.

2. L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2021

Il Ministro: FRANCO



ALLEGATO A

Prezzi medi, aliquote e misure del diritto speciale previsti dagli art. 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno per l'anno 2022

GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE

	Prezzi medi al minuto in euro	2022 Aliquota %	Diritto speciale
OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg.)			
Sintesys	15,00	4	0,600
Turbodiesel	11,00	4	0,440
Multigrado	8,00	4	0,320
Supermultigrado - Olio miscela super	10,00	4	0,400
Super Motor Oil - Olio miscela normale	8,50	4	0,340
Semisintetico : bz - ds	9,00	4	0,360
Superdiesel	9,50	4	0,380
HD - Motor Oil	10,00	4	0,400
Grasso lubrificante	9,00	4	0,360
1 TABACCHI			
1.1 CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,39	20	0,678
1.2 Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,80	20	0,760
1.31 tabacchi comuni (snuff.)	2,35	4	0,094
1.32 tabacchi comuni (buste)	5,75	4	0,230
1.33 tabacchi comuni (scatole)	9,50	4	0,380
1.41 tabacchi fini (sigarini)	5,00	4	0,200
1.42 tabacchi fini (sigarillos)	8,00	4	0,320
1.43 tabacchi fini (sigari)	30,00	4	1,200
1.51 prodotti da fumo elettrici ed elettronici: confezione	80,00	5	4,000
1.52 tabacchi lavorati (IQOS-ITZY): pacchetto da 20 sigarette	3,80	10	0,380
LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA			
2 ORIGINALE (a bottiglia)			
2.1 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	15,00	1	0,150
2.2 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati fino a 12 anni	24,00	2	0,480
2.3 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati oltre a 12 anni	35,00	3	1,050
2.4 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati-ultra	54,00	3	1,620



3 ARTICOLI SPORTIVI

3.1	sci da discesa	310,00	1	3,100
3.2	sci da fondo	150,00	1	1,500
3.3	attacchi	110,00	1	1,100
3.4	scarponi	180,00	1	1,800
3.5	bastoncini	30,00	1	0,300
3.6	sacche portasci e zaini professionali	90,00	1	0,900
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	40,00	1	0,400
3.8	sci da discesa - amatoriali	160,00	1	1,600
3.9	scarpe da ginnastica - palestra tela	60,00	1	0,600
3.10	marsupi	20,00	1	0,200
3.11	sacchi a pelo	90,00	1	0,900

PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a**4 confezione)**

4.1	essenze a oncia - 30 gr.	238,00	2	4,760
4.2	acque da colonia e lavande / flacone da 80 a 120 gr.	54,00	1	0,540
4.3	eau de parfum /flacone da 80 a 120	75,00	1	0,750
4.4	smalti, rossetti, ciprie	18,00	1	0,180
4.5	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	30,00	1	0,300
4.6	creme per la pelle, tubetti o vasetti	39,00	1	0,390
4.7	prodotti alcolici, dopobarba	29,00	1	0,290
4.8	saponi fini solidi	12,00	1	0,120
4.9	saponi per barba - shampoo	17,00	1	0,170
4.10	latte e tonici	19,00	1	0,190
4.11	confezioni regalo (edt.100+altro)	54,00	1	0,540

APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI**5 (cadauno)**

5.1	dia-proiettori	170,00	2	3,400
5.2	flash	235,00	2	4,700
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	300,00	2	6,000
5.4	macchine fotografiche dilettanti economiche	150,00	2	3,000
5.5	macchine fotografiche professionali	700,00	2	14,000
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	500,00	2	10,000
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	350,00	2	7,000
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	175,00	2	3,500
5.9	oculari	400,00	2	8,000
5.10	videocamera compact lux	1.100,00	2	22,000
5.11	videocamera compact standard	550,00	2	11,000
5.12	videoregistratore standard	200,00	2	4,000
5.13	videoregistratori lux	400,00	2	8,000

6 APPARECCHI RADIO - TELEVISORI (cadauno)

6.1	autoradio con registratore / riproduttore medio	200,00	2	4,000
6.2	autoradio con registratore / riproduttore standard	100,00	2	2,000



6.3	autoradio con registratore/riproduttore lux	400,00	2	8,000
6.4	caricatori CD - cassette	120,00	2	2,400
6.5	CD portatile	80,00	2	1,600
6.6	compo Hi-Fi	230,00	2	4,600
6.7	lettori MP3	150,00	2	3,000
6.8	monitor	170,00	2	3,400
6.9	radio con MF standard	40,00	2	0,800
6.10	radio MF lux	90,00	2	1,800
6.11	radio con MF e registratore / riproduttore standard	50,00	2	1,000
6.12	radio MF con registratore/riproduttore lux	150,00	2	3,000
6.13	radio MF con registratore/riproduttore medio	100,00	2	2,000
6.14	registratori	60,00	2	1,200
6.15	registratori digitali	200,00	2	4,000
6.16	ricetrasmittenti lux	340,00	2	6,800
6.17	ricetrasmittenti standard	160,00	2	3,200
6.18	scanner	500,00	2	10,000
6.19	telefoni portatili lux	200,00	2	4,000
6.20	telefoni portatili standard	100,00	2	2,000
6.21	televisori a colori fino a 15"	250,00	2	5,000
6.22	televisori a colori oltre 15"	500,00	2	10,000
6.23	televisori in bianco e nero	50,00	2	1,000
6.24	TV tascabile LCD	170,00	2	3,400
6.25	videolettori - lettori CD - DVD - sintonizzatori	150,00	2	3,000
6.26	walkmann + radio	60,00	2	1,200
6.27	walkmann e riproduttori	40,00	2	0,800

7 PELLICCERIA

7.1	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo)	7.750,00	2	155,000
7.2	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto)	6.710,00	2	134,200
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	3.620,00	2	72,400
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	2.580,00	2	51,600
7.5	pellicce di visone (conf. lungo)	2.070,00	2	41,400
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	1.550,00	2	31,000
7.7	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf. lungo)	770,00	2	15,400
7.8	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf. corto)	520,00	2	10,400
7.9	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. lungo)	520,00	2	10,400
7.10	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. corto)	410,00	2	8,200
7.11	cappotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	460,00	2	9,200
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	340,00	2	6,800
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	340,00	2	6,800
7.14	pellicce sintetiche (conf. lungo)	360,00	2	7,200
7.15	pellicce sintetiche (conf. corto)	260,00	2	5,200
7.16	interni di pelliccia	260,00	2	5,200
7.17	scialli e sciarpe di pelliccia	250,00	2	5,000



8 PELLETERIA (cadauno)

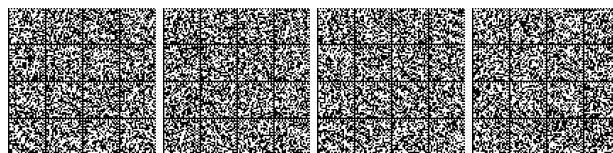
8.1 valigie e borsoni in tessuto	115,00	2	2,300
8.2 valigie e borsoni in pelle	220,00	2	4,400
borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e			
8.3 lucertola	430,00	2	8,600
8.4 borse alta moda firmate in pelle	178,00	2	3,560
borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli			
8.5 pregiate	136,00	2	2,720
8.6 borse in pelle non pregiate	105,00	2	2,100
8.7 borse in tessuto	63,00	2	1,260
8.8 borse in tessuto plastificato firmate	158,00	2	3,160
8.9 cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	84,00	2	1,680
8.10 cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre	63,00	2	1,260
8.11 guanti in pelle	53,00	2	1,060
8.12 guanti in altre fibre	32,00	2	0,640
8.13 cappelli in pelle	42,00	2	0,840
8.14 calzature in pelle o cuoio	126,00	2	2,520
8.15 valigie e borsoni in altri materiali	178,00	2	3,560
8.16 calzature in tessuto	73,00	2	1,460
8.17 beauty-case - valigette 24h	115,00	2	2,300
8.18 borse in altri materiali	105,00	2	2,100
8.19 calzature in altre fibre	42,00	2	0,840
8.20 ciabatte	16,00	2	0,320

9 TESSUTI (a metro lineare)

9.1 tessuto in lana	19,00	2	0,380
9.2 tessuto in cotone	18,00	2	0,360
9.3 tessuto in lino	22,00	2	0,440
9.4 tessuto in seta	24,00	2	0,480
9.5 tessuto sintetico	23,00	2	0,460

10 ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)

10.1 impermeabile per uomo	319,00	2	6,380
10.2 completo invernale per uomo	402,00	2	8,040
10.3 completo estivo per uomo	381,00	2	7,620
10.4 cappotto e mantella per uomo	432,00	2	8,640
10.5 cappotto e mantella per donna	442,00	2	8,840
10.6 soprabito primaverile o impermeabile per donna	319,00	2	6,380
10.7 abito completo per ragazzi	113,00	2	2,260
10.8 cappotto invernale per ragazzi	144,00	2	2,880
10.9 gonna di lana	113,00	2	2,260
10.10 gonna di cotone	93,00	2	1,860
10.11 pantaloni	88,00	2	1,760
10.12 camicie uomo	67,00	2	1,340
10.13 camicette donna	73,00	2	1,460
10.14 camicie ragazzo	37,00	2	0,740



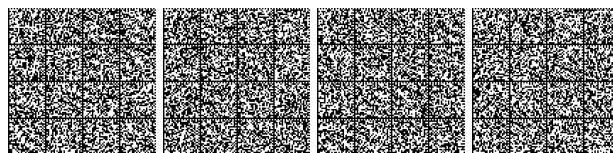
10.15	camicette seta donna	103,00	2	2,060
10.16	giacche a vento unisex	175,00	2	3,500
10.17	completo lana donna	319,00	2	6,380
10.18	giacca/giubbotto cotone	216,00	2	4,320
10.19	giacca / giubbotto lana	278,00	2	5,560
10.20	cravatte, sciarpe	47,00	2	0,940
10.21	tute da sci	258,00	2	5,160
10.22	abito cotone donna	156,00	2	3,120
10.23	bluse cotone	83,00	2	1,660
10.24	giacca / giubbotto altre fibre	206,00	2	4,120
10.25	tute sportive	93,00	2	1,860
10.26	pantaloni ragazzo	47,00	2	0,940
10.27	giacca / giubbotto ragazzo	98,00	2	1,960
10.28	giacconi lana	309,00	2	6,180
10.29	giacconi cotone	258,00	2	5,160
10.30	giacconi altre fibre	248,00	2	4,960
10.31	giubbotti - giacche in pelle	361,00	2	7,220
10.32	gonne in pelle	155,00	2	3,100
10.33	tutine - abitini cotone bambini	42,00	2	0,840
10.34	giacconi in pelle	426,00	2	8,520

11 MAGLIERIA E FILATI (a capo)

11.1	maglia, felpe, polo e gilet di cotone	68,00	2	1,360
11.2	maglia, gilet di lana	103,00	2	2,060
11.3	maglia di lana per ragazzi	57,00	2	1,140
11.4	maglia cotone per ragazzi	42,00	2	0,840
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	289,00	2	5,780
11.6	filati di lana (al kg.)	52,00	2	1,040
11.7	berretti di lana	21,00	2	0,420
11.8	pantofole lana	25,00	2	0,500
11.9	cappelli cotone	26,00	2	0,520
11.10	cappelli lana	42,00	2	0,840
11.11	fasce paraorecchi	13,00	2	0,260
11.12	guanti lana	22,00	2	0,440

12 BIANCHERIA (a capo)

12.1	pigiama e camicie da notte	56,00	2	1,120
12.2	magliette e canottiere	21,00	2	0,420
12.3	slip	13,00	2	0,260
12.4	reggiseni	21,00	2	0,420
12.5	calze lana	9,00	2	0,180
12.6	calzini uomo	7,00	2	0,140
12.7	collant	6,00	2	0,120
12.8	plaid - coperte lana	71,00	2	1,420
12.9	vestaglie	71,00	2	1,420
12.10	piumoni	354,00	2	7,080



12.11 lenzuola	31,00	2	0,620
12.12 tovaglie	41,00	2	0,820
12.13 copripiumoni	71,00	2	1,420
12.14 asciugamani	14,00	2	0,280
12.15 federe	9,00	2	0,180
12.16 boxer	17,00	2	0,340
12.17 body	31,00	2	0,620
12.18 calzamaglia	25,00	2	0,500
12.19 accappatoi	66,00	2	1,320

21A07546

DECRETO 14 dicembre 2021.

Rettifica del decreto di riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei CCTeu con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029, decima tranche, finalizzata ad operazioni di concambio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 96167 in data 9 dicembre 2021, con il quale è stata disposta un'operazione di concambio in asta presso la Banca d'Italia da effettuarsi il 9 dicembre stesso.

Considerato che, per mero errore materiale, all'art. 9, comma 3, del suddetto decreto, sono stati indicati come capitolo del rimborso capitale il «9502» anziché il «9537» e come capitolo per il pagamento degli interessi il capitolo «2214» anziché il «2216».

Considerato altresì, che, per mero errore materiale, all'art. 10, comma 3, del decreto 96167 del 9 dicembre 2021, è stato erroneamente indicato con riferimento all'articolo del capitolo di entrata 5100 «l'articolo 3» anziché «l'articolo 4».

Vista la determina n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Decreta:

All'art. 9, comma 3, del decreto n. 96167 del 9 dicembre 2021, il capitolo per il rimborso del capitale deve intendersi il 9537, anziché il 9502, ed il capitolo per il pagamento degli interessi deve intendersi il 2216 anziché il 2214.

All'art. 10, comma 3, del decreto 96167 del 9 dicembre 2021, l'articolo del capitolo 5100 deve intendersi l'articolo 4, anziché il 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dei suddetti decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A07571

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 24 agosto 2021.

Adozione del «Certificato di competenze» di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 117, secondo comma, lettere m) ed n), e terzo comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l'art. 5, comma 1, che delinea il nuovo assetto didattico dell'istruzione professionale, in particolare la lettera g) dello stesso comma, che prevede l'adozione di un modello per la certificazione delle competenze;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;



Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Vista la legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio che modifica la legge 10 dicembre 1997, n. 425;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università», con particolare riferimento all'art. 2 in materia di valutazione del comportamento degli studenti nel secondo ciclo di istruzione;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma

dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», come integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96;

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante le «Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 12 marzo 2015, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;



Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'8 gennaio 2018 relativo alla «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2018, recante la definizione dei «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale», reso ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018 di recepimento dell'accordo in Conferenza permanente tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, del 24 maggio 2018, n. 92, «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, concernente le «Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale», con i relativi allegati A, B e C;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante le «Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 7 luglio 2020, n. 56, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di recepimento dell'accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. atti n. 155/

CSR del 1° agosto 2019, riguardante l'integrazione e modifica del repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88 concernente l'adozione del modello di diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e il modello di curriculum dello studente che riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito;

Visto l'accordo in conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto l'accordo in Conferenza permanente tra Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011;

Visto l'accordo in Conferenza permanente tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. atti n. 156/CSR del 10 settembre 2020 per la rimodulazione dell'accordo in Conferenza Stato-regioni Rep. atti n. 100/CSR del 10 maggio 2018 relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7. dell'accordo in conferenza Stato-regioni Rep. atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione del 7 gennaio 2021;

Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 10 settembre 2020, repertorio atti n. 155/CSR, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute concernente «Regolamento recante rimodulazione dell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, recante la correlazione tra le figure di operatore e tecnico del nuovo repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'accordo Stato-regioni del 1° agosto 2019, Rep.



atti n. 155/CSR e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'allegato 2 del suddetto decreto»;

Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 novembre 2020, repertorio atti n. 131/CU, recante disposizioni per l'adozione delle «Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze», recepito con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico del 5 gennaio 2021;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del consiglio europeo del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2018/646 del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2018/C 189/01 del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2020/C 417/01 del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza;

Rilevato che la certificazione delle competenze costituisce elemento di caratterizzazione dell'assetto didattico dell'istruzione professionale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017;

Rilevato che la suddetta certificazione delle competenze è riferita alle unità di apprendimento, anche in relazione alle fasi dei passaggi dai percorsi di istruzione professionale ai percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 61/2017 e dell'art. 4, comma 2, lettera b) dell'accordo in Conferenza Stato/regioni del 10 maggio 2018, nel quadro generale di raccordo tra istruzione professionale e istruzione e formazione professionale;

Ritenuto che la certificazione delle competenze nelle diverse annualità costituisce anche il presupposto per rendere trasparenti le competenze, acquisite nell'ambito del progetto formativo individuale attraverso gli interventi

integrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018, per agevolare il riconoscimento dei crediti formativi e consentire agli studenti dei percorsi di istruzione professionale il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP;

Preso atto che con l'accordo in conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019 citato è stato definito il modello di attestazione delle competenze previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b), dell'accordo in Conferenza Stato/regioni del 10 maggio 2018, per il passaggio dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai percorsi di istruzione professionale;

Rilevata la necessità di adottare un modello di «Certificato di competenze», ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 61/2017, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Preso atto delle recenti evoluzioni normative, con particolare riferimento alla definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui ai provvedimenti già citati;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), reso alla seduta plenaria n. 60 del 5 agosto 2021;

Ritenuto di non poter accogliere l'eliminazione delle parole «tra l'altro» nell'art. 1, comma 2, del decreto, proposta dal CSPI nel proprio parere in quanto in contrasto con il dettato dell'art. 4, comma 6, penultimo periodo, del regolamento di cui al decreto 24 maggio 2018, n. 92, che prevede che le unità di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione, con ciò non limitando il ruolo della certificazione ai soli passaggi tra i percorsi dell'istruzione professionale e i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, ed inoltre in quanto la certificazione delle competenze risulta utile strumento anche per il rientro nel sistema formativo da parte degli studenti che per qualsiasi motivo abbiano abbandonato i percorsi di istruzione professionale prima della loro conclusione;

Ritenuto di non poter accogliere la previsione, proposta dal CSPI nel proprio parere, di un periodo di adozione sperimentale del modello di certificazione delle competenze, in quanto l'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 61/2017, non prevede una fase sperimentale per l'adozione di detto modello, il cui rilascio, a richiesta dell'interessato e per specifiche finalità, costituisce il completamento dell'assetto didattico dell'istruzione professionale;

Ritenuto di poter accogliere le altre proposte di integrazione del testo del decreto e dell'allegato A contenute nel parere del CSPI;



Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con il presente decreto è adottato il modello di «Certificato di competenze» di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante le competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti frequentanti i nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al medesimo decreto legislativo, il cui modello è riportato all'allegato A, parte integrante del presente decreto.

2. Il modello di «Certificato di competenze» di cui al comma 1 è rilasciato, a richiesta dell'interessato, nel corso delle singole annualità, ovvero al termine delle prime quattro annualità del percorso di studio, tra l'altro, ai fini dei passaggi dai percorsi dell'istruzione professionale ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IfFP), nonché per consentire, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018, il riconoscimento di crediti formativi per la progettazione ed attivazione degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IfFP.

3. La certificazione delle competenze operata con il modello di cui al comma 1 costituisce una caratterizzazione dell'assetto didattico dei nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 ed è resa dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale, enti titolati ai sensi dell'art. 2, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, tenuto conto degli standard minimi di attestazione fissati dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo.

4. Il modello di «Certificato di competenze», di cui al comma 1, non modifica la certificazione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, che mantiene il riferimento alle conoscenze, abilità e competenze di cui all'allegato del medesimo decreto, né modifica le disposizioni in materia di certificazione previste per la generalità dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 2.

Contenuti e fasi della certificazione

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono i nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 certificano le competenze, ovvero le abilità e conoscenze nelle ipotesi di cui al successivo comma 3, lettera b), progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti, tenuto conto del curriculum d'istituto e del curriculum della classe attivato ai sensi dell'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo

n. 61/2017 sulla base dei traguardi di competenza definiti ai livelli intermedi coerenti con i risultati di apprendimento del profilo in uscita.

2. Ai fini della certificazione delle competenze le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 assicurano, altresì, il riferimento alla personalizzazione del percorso di apprendimento ricondotto nel Progetto formativo individuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61/2017.

3. La certificazione delle competenze di cui al comma 1:

a) è effettuata con riferimento alle unità di apprendimento (UdA) quale insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente;

b) descrive i risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze, ovvero di abilità e conoscenze laddove le competenze non siano state pienamente raggiunte, effettivamente e complessivamente acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai diversi livelli intermedi del percorso di apprendimento, riconducibili agli assi culturali in cui è organizzato il percorso di studio;

c) esplicita le competenze, ovvero le abilità e conoscenze nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b), acquisite, riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del contesto prevalente di apprendimento e, nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'indicazione del livello del quadro nazionale delle qualificazioni di cui all'allegato 1, tabella A, del decreto 8 gennaio 2018, nonché il codice statistico di riferimento dell'attività economica (ATECO) e, laddove presente, della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP), riconducibili al percorso formativo frequentato dalla studentessa e dallo studente;

d) indica, in sede di passaggio da un percorso di istruzione professionale ad un percorso di istruzione e formazione professionale, le competenze acquisite nell'ambito del curriculum di classe e del curriculum personalizzato, al fine di permettere la progettazione e l'attuazione delle attività di accompagnamento e sostegno della studentessa e dello studente finalizzate al graduale inserimento nel percorso di studi di destinazione e a favorirne il successo formativo;

e) descrive le competenze, ovvero le conoscenze e abilità nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b), già acquisite, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, per la progettazione e attivazione degli eventuali interventi integrativi di cui all'art. 3, comma 2 del decreto interministeriale 17 maggio 2018 per il conseguimento, da parte degli studenti dell'istruzione professionale, di una qualifica o un diploma professionale del Repertorio nazionale delle figure di riferimento dell'istruzione e formazione professionale.



Art. 3.

Modalità di rilascio della certificazione

1. La certificazione delle competenze di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) è rilasciata, a domanda dell'interessato, dall'istituzione scolastica di appartenenza nel corso o al termine delle singole annualità di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, del percorso di studi di istruzione professionale;

b) è redatta dal consiglio di classe e sottoscritta dal dirigente scolastico a seguito della valutazione dei risultati di apprendimento raggiunti dalla studentessa e dallo studente, in termini di competenze, abilità, conoscenze, ovvero di sole abilità e conoscenze nel caso in cui le competenze non siano state pienamente raggiunte, in relazione alle unità di apprendimento di riferimento e alla personalizzazione del percorso di apprendimento esplicitato nel progetto formativo individuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61/2017.

Art. 4.

Certificazione delle competenze per gli studenti frequentanti i percorsi dell'istruzione degli adulti

1. Il modello di «Certificato di competenze» di cui all'allegato A del presente decreto è adottato, altresì, dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di secondo livello di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012, a partire dall'anno scolastico di attivazione dei percorsi di cui al decreto legislativo n. 61/2017;

2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 certificano le competenze, ovvero le conoscenze e le abilità, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti nel corso del primo, secondo e terzo periodo didattico, ovvero al termine del primo e secondo periodo didattico, sulla base dei traguardi di competenza definiti ai livelli intermedi in coerenza con i risultati di apprendimento del profilo in uscita;

3. Ai fini della certificazione delle competenze le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 assicurano, altresì, il riferimento alla personalizzazione del percorso di apprendimento ricondotto nel Patto formativo individuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012;

4. La certificazione delle competenze di cui al comma 2:

a) è effettuata con riferimento alle unità di apprendimento (UdA) quale insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente;

b) descrive i risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze, ovvero di abilità e conoscenze laddove le competenze non siano state pienamente rag-

giunte, effettivamente e complessivamente acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai diversi livelli intermedi e finali dei diversi periodi didattici del percorso di apprendimento, riconducibili agli assi culturali in cui è organizzato il percorso di studio.

Art. 5.

Certificazione delle competenze per gli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento

1. Il modello di «Certificato di competenze» di cui all'art. 1 del presente decreto è redatto, per le studentesse e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, con gli opportuni adeguamenti per renderlo coerente con gli obiettivi specifici previsti dal Piano educativo individualizzato (PEI) e può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa nella quale sono rappresentate le correlazioni tra gli enunciati di competenza e gli obiettivi del PEI.

2. In presenza un Piano didattico personalizzato (PDP) che preveda misure dispensative e/o strumenti compensativi per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010 o con iter diagnostico in corso, il modello di «Certificato di competenze» di cui al comma 1 è redatto tenendo conto di tali misure e strumenti.

Art. 6.

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Nell'ambito delle competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono essere previsti adattamenti al modello di «Certificato di competenze» di cui agli articoli precedenti.

2. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, l'ufficio per l'istruzione in lingua slovena presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia può adattare le sezioni del modello di «Certificato di competenze» alle specifiche esigenze linguistiche.

Il presente decreto, dalla cui adozione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è sottoposto al controllo preventivo congiunto della Corte dei conti e dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'istruzione.

Roma, 24 agosto 2021

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2564



ALLEGATO A

*Ministero dell'Istruzione***Dati identificativi dell'Istituzione scolastica***[Indicare i dati dell'istituzione scolastica statale o paritaria titolata al rilascio della certificazione]***CERTIFICATO di COMPETENZE***

(ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
e del decreto del Ministro dell'istruzione del 24 agosto 2021, n. 267)

N° Certificato: _____

RILASCIATO A

NOME _____ COGNOME _____

nato/a a _____ il _____

nell'ambito del seguente percorso di **Istruzione Professionale**:

- Indirizzo di studio: _____
- Referenziazione ATECO¹: _____ Sezione: _____ Divisione: _____
- Settore Economico Professionale (SEP)²: _____

PERCORSO DI APPRENDIMENTOPeriodo di svolgimento del percorso³: _____Ultima annualità superata con successo⁴: A.S. /

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI⁵**Sezione A)**

COMPETENZE DI RIFERIMENTO RAGGIUNTE ⁶ in relazione alle UdA di riferimento	CONTESTO PREVALENTE DI APPRENDIMENTO E LIVELLO QNQ ⁷		
	Aula o laboratorio	Stage/tirocinio nei PCTO, ovvero apprendistato	Livello QNQ

Sezione B)

COMPETENZE DI RIFERIMENTO ATTESE ⁸ in relazione alle UdA di riferimento	CONOSCENZE ACQUISITE	ABILITÀ ACQUISITE	CONTESTO PREVALENTE DI APPRENDIMENTO E LIVELLO QNQ ⁹		
			Aula o laboratorio	Stage/tirocinio nei PCTO, ovvero apprendistato	Livello QNQ

Firma del Legale Rappresentante*(dirigente scolastico o coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria)***LEGENDA**

* Il presente Certificato di competenze è rilasciato, a richiesta dell'interessato, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione del 24 agosto 2021, n. 267.

1. Indicare il **codice ATECO** dell'attività economica cui fa riferimento il percorso formativo declinato dall'istituzione scolastica in relazione all'indirizzo di studio, eventualmente esplicitato a livello di "sezione" e "divisione".
2. Indicare il Settore Economico Professionale correlato al profilo di uscita dell'indirizzo di studio e al percorso formativo.
3. Indicare il periodo, espresso in mese/anno di avvio e mese/anno di conclusione del percorso di apprendimento o frazione dello stesso, anche per passaggio ad altro sistema formativo.
4. Indicare l'ultima annualità di percorso frequentata e superata con successo.
5. Riportare nei riquadri gli enunciati sintetici dei risultati di apprendimento in termini di **competenze**, ovvero **abilità e conoscenze** effettivamente e complessivamente acquisite dalla studentessa e dallo studente, facendo riferimento ai



traguardi intermedi declinati nel curriculum di classe e nel curriculum personalizzato, coerenti con i traguardi intermedi indicati nelle Linee guida, sia per l'Area generale, sia per l'Area di indirizzo e con i risultati di apprendimento riportati negli Allegati 1 e 2 del decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92.

6. Da compilare nel caso di **raggiungimento della competenza nella sua interezza**.
7. Indicare il contesto prevalente in cui la studentessa/lo studente ha acquisito le competenze di riferimento indicate e il livello QNQ corrispondente (Allegato 1, Tabella A del decreto 8 gennaio 2018).
8. Da compilare nel caso di **acquisizione di elementi di competenza (abilità e conoscenze) e non della competenza nella sua interezza**. In questo caso inserire nel campo l'enunciato della competenza/competenze cui si riferiscono gli elementi acquisiti.
9. Indicare il contesto prevalente in cui la studentessa/lo studente ha acquisito le conoscenze e/o le abilità indicate e il livello QNQ corrispondente (decreto 8 gennaio 2018).

GLOSSARIO

- **COMPETENZA:** comprovata **capacità di utilizzare**, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, **un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite** nei diversi contesti di apprendimento formale, non formale o informale.
- **APPRENDIMENTO FORMALE:** apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione (in aula, laboratorio, in attuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - PCTO, in apprendistato ...)
- **APPRENDIMENTO NON FORMALE:** apprendimento **caratterizzato da una scelta intenzionale della persona**, che si realizza al di fuori dei sistemi sopracitati, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
- **APPRENDIMENTO INFORMALE:** apprendimento che, **anche a prescindere da una scelta intenzionale della persona** si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

21A07568

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 agosto 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00188, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 2019/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5 del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;



Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 296 del 26 marzo 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 29 marzo 2021, n. 494, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca, ha assegnato le attuali dotazioni finanziarie dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 e n. 165 del 30 settembre 2020 nonché ha determinato i limiti di spesa, per l'anno 2021, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare, l'art. 6 del decreto sopra citato con cui al direttore generale della ex Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, sono state assegnate le risorse finanziarie, di cui alla tabella D relative alle missioni e programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato regolamento — decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 — che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'art. 9;

Visto altresì il decreto direttoriale del direttore generale della ricerca n. 855 del 9 aprile 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 12 aprile 2021, n. 739, di attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti degli uffici della ex Direzione generale per il coordinamento, e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, recante: linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie.»;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito («avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del Partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei Partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, n. 2512, con il quale il MIUR provvedeva ad approvare la graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Agrifood» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Agrifood»» allegato 1 al predetto decreto direttoriale, come successivamente modificato con i decreti direttoriali del 9 agosto 2019, n. 1619, e del 24 novembre 2020, n. 1949, con l'allegata tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Agrifood»» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 6 novembre 2018, prot. n. 18206, con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Agrifood» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00188 dal titolo «INTEGRI - Pasta e prodotti da forno: integrità, salubrità e sostenibilità Innovazione di processo e di prodotto» - con nota del 7 aprile 2020, prot. n. 5366;



Vista la nota MUR del 8 giugno 2020, prot. n. 9187, con la quale l'amministrazione disponeva la esclusione della ditta individuale «Il Fornaio dei Mulini Vecchi di Paolillo Vincenzo», ai sensi dell'art. 4, comma 9, dell'avviso;

Vista la nota del 3 luglio 2020, prot. n. 10693, come integrata con la nota del 9 novembre 2020, prot. n. 17057, a seguito della richiesta del MUR di cui alla nota prot. n. 15141 del 12 ottobre 2020 con cui il partenariato comunicava, a seguito dell'esclusione di cui al visto precedente, la rimodulazione del progetto ARS01_00188, dal titolo «INTEGRI - Pasta e prodotti da forno: integrità, salubrità e sostenibilità_Innovazione di processo e di prodotto»;

Vista la nota del 15 luglio 2020, prot. n. 11292, come integrata dalla nota del 10 novembre 2020, prot. n. 17082, con la quale il responsabile del procedimento, chiedeva ad Invitalia S.p.a. di effettuare l'attività di supplemento istruttorio per le variazioni di cui al visto precedente;

Vista la nota prot. 19165 del 7 dicembre 2020 con cui il soggetto capofila comunicava all'amministrazione il subentro della società Gemelli Molise Spa alla Fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II;

Vista la nota del 9 dicembre 2020, prot. n. 19296, con la quale il responsabile del procedimento, chiedeva ad Invitalia S.p.a. di effettuare l'attività di supplemento istruttorio per le variazioni di cui ai visti precedenti;

Visto l'esito positivo del supplemento istruttorio a cura di Invitalia S.p.a., relativo alla rimodulazione delle attività progettuali, acquisito dal MUR con nota del 12 marzo 2021, prot. n. 3934, come integrata dalla nota del 4 maggio 2021, prot. n. 6820;

Visto il comma 5 dell'art. 14 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, il quale prevede che il Ministero, nel caso di richieste di rimodulazioni di elementi o contenuti progettuali non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede direttamente, fatta eccezione dei casi complessi, per i quali è comunque richiesto il parere dell'esperto incaricato;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Viste le note del 22 luglio 2021, prot. n. 11062, e del 30 luglio 2021, prot. n. 11605, con le quali sono state, rispettivamente, comunicate da questa amministrazione e accettate dal soggetto capofila le variazioni di costo al capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale n. 593 del 2016;

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e

dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni, e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 2 agosto 2021, prot. n. 11626, con la quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019, prot. n. 21578, inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Agrifood», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00188 dal titolo «INTEGRI - Pasta e prodotti da forno: integrità, salubrità e sostenibilità_Innovazione di processo e di prodotto» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le date inserite nel sistema SIRIO, è fissata al 1° luglio 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è l'Università degli studi del Molise con sede legale in via F. De Sanctis n. 1 - Campobasso (CB) e c.a.p. 86100 - partita I.V.A. 00745150706 nella persona del suo legale rappresentante Luca Brunese, nato a Napoli (NA) il 9 giugno 1966, codice fiscale BRNLCU66H09F839Y.



4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto — elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRI — riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi Soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° luglio 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON ricerca e innovazione 2014-2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamentari, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 3.103.350,92 (tre milioni e trecentocinquanta e 92/100), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR potrà in essere

tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del Partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari Cerealitalia industrie dolciarie S.p.a., Libera università di Bolzano e Gemelli Molise S.p.a., al rilascio di idonea garanzia fidejussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea, citate in premessa.



Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2021

Il direttore generale: Di FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2985

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

sito MUR

<https://www.mur.gov.it/atti-e-normativa>

21A07509

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 dicembre 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (...) *b*) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari

o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a*); 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a*): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

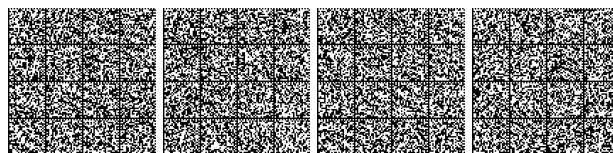
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto, altresì, l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;



Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale: «All'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni (...) b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 novembre 2021, n. 283;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 dicembre 2021, n. 294, con la quale, tra l'altro, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, è stata rinnovata per ulteriori quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, la citata ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla»;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il verbale del 24 dicembre 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente al report n. 84, nel quale si rileva che: «Da nove settimane l'Italia si trova in una fase epidemica acuta caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus SARS CoV-2 nella maggior parte del paese. Quasi tutte le Regioni/PA italiane nella settimana di monitoraggio si collocano in uno scenario di trasmissione pari o superiore a 2 e l'aumento dell'incidenza settimanale a livello nazionale ha superato la soglia di 250 casi per 100.000 abitanti. Si assiste ad un aumento costante, rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione, in particolare nella popolazione in età pediatrica (393 casi per 100.000 abitanti nella fascia di età 0-9 anni e 404 casi per 100.000 abitanti nella fascia di età 10-19 anni). L'incidenza più bassa si rileva nelle fasce di età superiori agli 80 anni (101 nella fascia di età 80-89 e 116 nei soggetti di età più avanzata) che presentano anche una maggiore copertura vaccinale sia con ciclo completo che con dose di richiamo. La trasmissibilità sui casi ospedalizzati si mantiene al di sopra della soglia epidemica con conseguente aumento nei tassi di occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva. Questa settimana a livello nazionale è stata superata la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva ai sensi del decreto-legge n. 105/2021.»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021 n. 65 art. 13», allegato al citato verbale del 24 dicembre 2021 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che:

la Regione Calabria presenta un'incidenza dei contagi pari a 207,5 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 25,9 % e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 16,6 %;



la Regione Friuli-Venezia Giulia presenta un'incidenza dei contagi pari a 419,9 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 22,0 % e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 14,9 %;

Considerato che non ricorrono per la Regione Friuli-Venezia Giulia le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, è necessario reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 26 novembre 2021, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione;

Considerato, altresì, che non ricorrono per la Regione Calabria le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, è necessario reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 10 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Calabria

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Friuli-Venezia Giulia è rinnovata, per un periodo di quindici giorni e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, citata in premessa, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, e successive modificazioni.

2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Calabria è rinnovata, per un periodo di quindici giorni e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2021, citata in premessa, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, e successive modificazioni.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 3141

21A07700

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 7 dicembre 2021.

Caratteristiche degli apparecchi per l'impiego nel volo di diporto o sportivo.

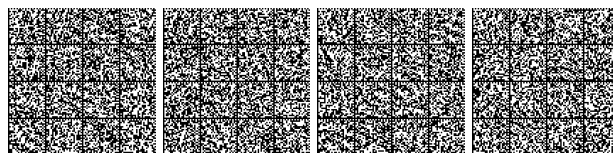
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla legge medesima che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 22 novembre 2010, con il quale è stato sostituito l'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;



Visto, in particolare, l'art. 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, ai sensi del quale uno Stato membro può decidere di esentare dallo stesso regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio nei confronti di una o più delle categorie di aeromobili seguenti:

a) gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo (*maximum take-off mass* «MTOM»), registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua;

b) gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con un MTOM, registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua;

c) gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con un MTOM, registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg;

Viste le comunicazioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) prot. n. DG- 14/10/2020-0099289-P e n. DG-03/02/2021-0012189-P, con le quali lo stesso ente, in qualità di autorità competente per l'aviazione civile dell'Italia, ha notificato alla Commissione europea e all'EASA la decisione di esenzione, cosiddetto *opt-out*, con la quale, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2018/1139, ha escluso dall'applicazione dello stesso regolamento europeo le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio nei confronti delle seguenti categorie di aeromobili:

a) gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo (*maximum take-off mass* «MTOM»), registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua;

b) gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con un MTOM, registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua;

c) gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM, registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg;

Considerata la necessità di dover operare l'adeguamento del decreto ministeriale 22 novembre 2010 in relazione al mutato quadro normativo;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'allegato unico annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2010, è sostituito dal seguente:

CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PER L'IMPIEGO NEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1) Velivoli (aeroplano, idrovolante o anfibia), diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo (*maximum take-off mass* «MTOM») non superiore a 600 kg per i velivoli non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per i velivoli destinati all'impiego sull'acqua.

2) Elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua.

3) Alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg.

4) Autogiro monoposto e biposto con una MTOM non superiore a 600 kg.

5) Aerostati e dirigibili monoposto o biposto aventi un volume massimo di progetto non superiore a 1200 m³ in caso di aria calda, e non superiore a 400 m³ in caso di altro gas di sollevamento.

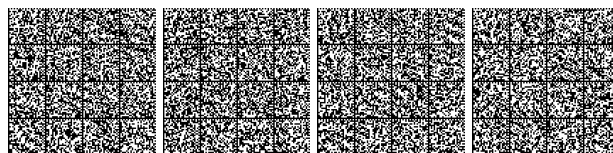
6) Deltaplano a motore, in configurazione terrestre, idrovolante o anfibia, al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo non superiore a 600 kg per i deltaplani non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per i deltaplani destinati all'impiego sull'acqua.

7) Paracadute a motore, al massimo biposto, con una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 300 kg per i monoposto e 450 kg per i biposto.

8) Qualsiasi altro apparecchio con equipaggio con una massa a vuoto massima, compreso il combustibile, non superiore a 70 kg.

Quanto sopra non si applica agli aeromobili a cui è stato rilasciato, o si considera essere stato rilasciato, un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 o del regolamento (UE) n. 2018/1139.

Fermo restando le norme e gli allegati tecnici previsti ed operanti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 133/2010, al fine di assicurare la rispondenza allo standard di sicurezza e qualità delle dichiarazioni rese dai costruttori e proprietari degli aeromobili per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge n. 106/1985, l'Aero



Club d'Italia effettuerà operazioni di vigilanza, verifiche e controlli (art. 7, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 133/2010), avvalendosi, anche in accordo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con l'Autorità aeronautica (ENAC) e con il Ministero della difesa, di ditte certificate, di professionisti del settore, di personale reso disponibile dal MIMS e dal Ministero della difesa o di proprio personale.

Roma, 7 dicembre 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

21A07514

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 dicembre 2021.

Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2021/2022.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al n. 89, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Visto il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2021, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare, l'art. 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, a tenore del quale «sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate»;

Visto l'art. 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n. 238, che stabilisce che le menzioni «Passito», «Vino passito» sono attribuite alle categorie dei vini a Denominazione di origine e Indicazione geografica tranquilli;

Considerato che i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad Indicazioni geografica stabiliscono le tipologie ammesse per ciascuna denominazione;

Ritenuto di dare applicazione alla richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la campagna vitivinicola 2021/2022;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 2 dicembre 2021;

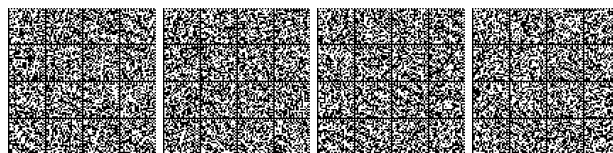
Decreta:

Art. 1.

Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni

1. Per i vini a denominazione di origine e ad Indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrappressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2022.

2. Per il vino a denominazione di origine Colli di Conegliano «Torchiato di Fregona» le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2022.



3. Per i vini senza denominazione di origine o Indicazioni geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2022.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A07515

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 dicembre 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 816).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemio-logica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», che all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

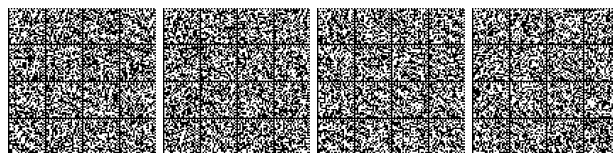
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, nn. 790 e 791 del 3 settembre 2021, n. 794 del 7 settembre 2021, 804 del 28 ottobre 2021, 805 del 5 novembre 2021, 806 dell'8 novembre 2021 e 808 del 12 novembre 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Ritenuto necessario consentire la prosecuzione del progressivo scaglionamento ed accesso contingentato degli utenti presso gli uffici di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista la nota prot. n. 5299 del 12 novembre 2021 di Poste Italiane S.p.a.;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2021;

Ritenuto altresì necessario garantire l'operatività del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;



Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza sociale

1. Allo scopo di consentire a Poste italiane S.p.a. la gestione dell'accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza del mese di gennaio 2022, è anticipato dal 27 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022.

2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

3. Poste italiane S.p.a. adotta misure di programmazione dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento

della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell'accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell'arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.

4. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, si applicano le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nonché le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.

Art. 2.

Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2021, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 22, comma 11, e di cui all'art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2022.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A07569

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Congescor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1442/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consi-



glio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernen-

te «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 144 del 21 febbraio 2017, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 63 del 16 marzo 2017, con la quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Congescor» (bisoprololo fumarato), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 043828033, con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1528/2019 del 21 ottobre 2019 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 258 del 4 novembre 2019, con la quale il medicinale «Congescor» (bisoprololo fumarato), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 043828033, è stato classificato in classe C;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link <https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata>;

Vista la domanda presentata in data 24 settembre 2021 con la quale la società General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe A della suddetta specialità medicinale «Congescor» (bisoprololo fumarato), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 043828033;

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CONGESCOR (bisoprololo fumarato), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

Confezione

«5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse

A.I.C. n. 043828033 (in base 10) 19TJU1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,24;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,00.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Congescor» (bisoprololo fumarato), è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07405

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Congescor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1441/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione

ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

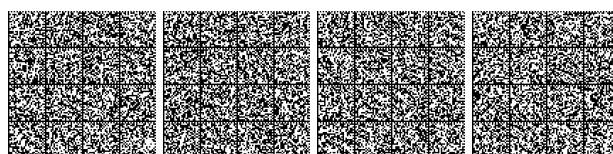
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario



concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 156 del 21 febbraio 2017, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 63 del 16 marzo 2017, con la quale la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Congescor» (bisoprololo fumarato), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045099013, con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1531/2019 del 21 ottobre 2019 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258 del 4 novembre 2019, con la quale il medicinale «Congescor» (bisoprololo fumarato), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045099013, è stato classificato in classe C;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa

dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link <https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata>;

Vista la domanda presentata in data 21 settembre 2021 con la quale la società Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C alla classe A della suddetta specialità medicinale «Congescor» (bisoprololo fumarato), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045099013;

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CONGESCOR (bisoprololo fumarato), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue: confezione:

«10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse - A.I.C. n. 045099013 (in base 10) 1C0B05 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 5,45;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 9,00.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Congescor» (bisoprololo fumarato), è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07406



DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Congescor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1440/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 253 del 12 maggio 2017, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 132 del 9 giugno 2017, con la quale la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Congescor» (bisoprololo fumarato), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045099049, con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1531/2019 del 21 ottobre 2019 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258 del 4 novembre 2019, con la quale il medicinale «Congescor» (bisoprololo fumarato), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045099049, è stato classificato in classe C;



Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con Comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'agenzia al link <https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata>

Vista la domanda presentata in data 21 settembre 2021 con la quale la società Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C alla classe A della suddetta specialità medicinale «Congescor» (bisoprololo fumarato), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045099049;

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CONGESCOR (bisoprololo fumarato), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue: confezione:

«3,75 mg compressa rivestita con film» 28 compresse - A.I.C. n. 045099049 (in base 10) 1C0B19 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,93.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Congescor» (bisoprololo fumarato), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

DETERMINA 23 dicembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Xevudy», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 169/2021).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

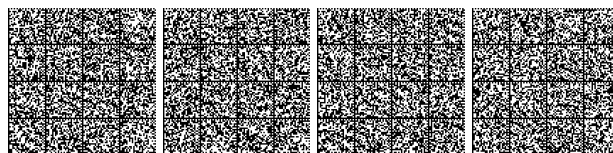
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;



Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2015, n. 143, recante «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata definita come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con il quale sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e la valutazione dei trattamenti e dei vaccini contro il COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali è stato prorogato predetto stato di emergenza e da ultimo il n. 30 del 22 luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute dell'Istituto superiore di sanità e dell'AIFA: «Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG del 18 agosto 2021, n. 973 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, per il periodo di durata dell'incarico conferito ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la domanda presentata dalla società titolare GlaxoSmithKline Trading Services Limited alla Agenzia europea del farmaco EMA il 18 novembre 2021, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, anticorpo monoclonale ricombinante denominato «Xevudy»;

Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA (EMA/CHMP/694299/2021) del 16 dicembre 2021, relativo alla autorizzazione all'immissione in commercio del suddetto medicinale;

Vista la decisione della Commissione europea n. 9841 del 17 dicembre 2021, che autorizza l'immissione in commercio della specialità medicinale anticorpo monoclonale ricombinante anti-COVID-19 denominato «Xevudy»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 dicembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative alla autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali al 17 dicembre 2021;

Visto il parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA rilasciato nella seduta straordinaria del 22 dicembre 2021 relativo alla classificazione ai fini della fornitura, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, della specialità medicinale anticorpo monoclonale ricombinante anti-COVID-19 denominato «Xevudy»;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

XEVDY, descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, dello stesso decreto, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.



4. La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 dicembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

XEVUDY;
codice ATC - principio attivo: J06BD SOTROVIMAB;
titolare: GlaxoSmithKline Trading Services Limited;
cod. procedura: EMEA/H/C/005676/0000;
GUUE: 17 dicembre 2021.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Xevudy» è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e che abbiano un peso corporeo di almeno 40 kg) che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa (vedere paragrafo 5.1).

Posologia e modo di somministrazione

«Xevudy» deve essere somministrato solo in strutture sanitarie in cui i pazienti possono essere monitorati durante e per almeno un'ora dopo la somministrazione (vedere paragrafo 4.4).

Si raccomanda di somministrare «Xevudy» entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi di COVID-19 (vedere paragrafo 5.1).

Posologia

Adulti e adolescenti (a partire dai 12 anni di età e 40 kg di peso corporeo)

La dose raccomandata è una singola infusione endovenosa (e.v.) da 500 mg somministrata dopo la diluizione (vedere paragrafo 6.6).

Popolazioni speciali

Anziani

Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti anziani (vedere paragrafo 5.2).

Compromissione renale

Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti con compromissione renale (vedere paragrafo 5.2).

Compromissione epatica

Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti con compromissione epatica (vedere paragrafo 5.2).

Popolazione pediatrica

La sicurezza e l'efficacia di «Xevudy» nei bambini di età inferiore ai 12 anni o di peso corporeo inferiore a 40 kg non sono ancora state stabilite (vedere paragrafo 5.2). Non ci sono dati disponibili.

Modo di somministrazione.

Per uso endovenoso.

Questo medicinale deve essere diluito prima della somministrazione.

Una volta diluito, si raccomanda di somministrare la soluzione nell'arco di trenta minuti con un filtro in linea da 0,2 µm.

«Xevudy» non deve essere somministrato come iniezione endovenosa rapida o bolo.

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1562/001 A.I.C.: 049812011/E in base 32: 1HJ4KC - 500 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 8 ml (62.5 mg/ml) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri individuati dalle regioni (RNRL).

21A07647

DETERMINA 23 dicembre 2021.

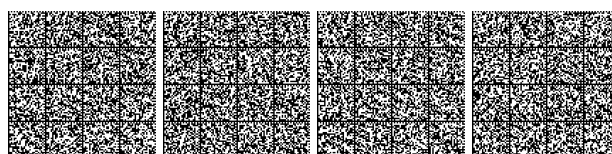
Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Nuvaxovid», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 170/2021).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);



Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2015, n. 143, recante «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute

di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata definita come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con il quale sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e la valutazione dei trattamenti e dei vaccini contro il COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali è stato prorogato predetto stato di emergenza e da ultimo il n. 30 del 22 luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute dell'Istituto superiore di sanità e dell'AIFA: «Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG del 18 agosto 2021, n. 973 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, per il periodo di durata dell'incarico conferito ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la approvazione del documento EMA/599904/2020 dell'11 novembre 2020 «*Health Threats and Vaccines Strategy COVID-pandemic Task Force (ETF) recommendation on the start of rolling review*», con la quale è stata autorizzata la procedura di valutazione «*Rolling review*» (revisione ciclica) per il medicinale per uso umano vaccino anti Covid-19 ricombinante adiuvato, denominato «Nuvaxovid»;



Vista la domanda presentata dalla società titolare Novavax CZ a.s., alla Agenzia europea del farmaco EMA il 17 novembre 2021, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, vaccino anti COVID-19 ricombinante adiuvato denominato «Nuvaxovid»;

Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA (EMA/CHMP/608222/2021) del 20 dicembre 2021, relativo alla autorizzazione all'immissione in commercio del suddetto medicinale;

Vista la decisione della Commissione europea n. 9893 del 20 dicembre 2021, che autorizza l'immissione in commercio della specialità medicinale vaccino anti COVID-19 ricombinante adiuvato denominato «Nuvaxovid»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative alla autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali del 20 dicembre 2021;

Visto il parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA rilasciato nella seduta straordinaria del 22 dicembre 2021 relativo alla classificazione ai fini della fornitura, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, del vaccino anti-COVID-19 (ricombinante, adiuvato) denominato «Nuvaxovid»;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: NUVA-XOVID, descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, dello stesso decreto, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

4. La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 dicembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

NUVAXOVID;

codice ATC - principio attivo: J07BX03 VACCINO ANTICOVID-19 (RICOMBINANTE, ADIUVATO);

titolare: Novavax CZ, a.s.;

codice procedura EMEA/H/C/005808/0000;

GUUE 21 dicembre 2021.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio aggiuntivo. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Nuvaxovid» è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID 19, malattia causata dal virus SARS CoV 2, in soggetti di età pari o superiore a diciotto anni.

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Posologia e modo di somministrazione.

Posologia:

soggetti di età pari o superiore a diciotto anni;

«Nuvaxovid» viene somministrato per via intramuscolare come ciclo di 2 dosi da 0,5 ml ciascuna. Si raccomanda di somministrare la seconda dose tre settimane dopo la prima dose (vedere paragrafo 5.1).

Non ci sono dati disponibili sull'intercambiabilità di «Nuvaxovid» con altri vaccini anti COVID-19 per il completamento del ciclo di vaccinazione primario. I soggetti che hanno ricevuto una prima dose di «Nuvaxovid» devono ricevere la seconda dose di «Nuvaxovid» per completare il ciclo di vaccinazione.

Popolazione pediatrica:

la sicurezza e l'efficacia di «Nuvaxovid» nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a diciotto anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Popolazione anziana:

non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani di età pari o superiore a sessantacinque anni.

Modo di somministrazione.

«Nuvaxovid» viene somministrato esclusivamente mediante iniezione intramuscolare, preferibilmente nel muscolo deltoide del braccio.

Non iniettare il vaccino per via intravascolare, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato nella stessa siringa con altri vaccini o medicinali.



Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni sulla manipolazione e lo smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1618/001 - A.I.C. n. 049811019/E in base 32: 1HJ3LC
- 5 mcg - dispersione per preparazione iniettabile - uso intramuscolare
- flaconcino (vetro) 5 ml (10 dosi) - 10 flaconcini multidose (100 dosi).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in circostanze eccezionali.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto, ai sensi dell'art. 14-*bis* del regolamento n. 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di garantire una qualità costante del prodotto durante il periodo di validità, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire informazioni aggiuntive sulla stabilità del prodotto finito.	31 gennaio 2023
Al fine di garantire una qualità costante del prodotto durante il periodo di validità, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve aderire adeguatamente agli <i>standard</i> di riferimento e rianalizzare i limiti di concentrazione del prodotto finito quando sono disponibili dati aggiuntivi.	31 luglio 2022

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

21A07648

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 24 novembre 2021.

Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (Bando-tipo n. 1/2021).

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 24 novembre 2021, ha approvato il nuovo bando tipo n. 1, adottato ai sensi dell'art. 71, comma 1, e dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, unitamente alla nota illustrativa, alla relazione AIR e al documento recante le osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica.

Il bando tipo n. 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la predetta pubblicazione, secondo il termine di cui all'art. 213, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 50/2016.

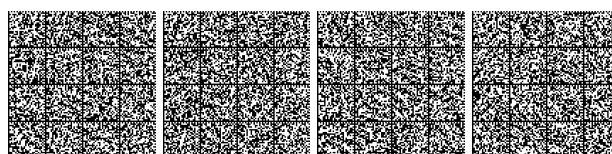
Una volta entrato in vigore il bando tipo sostituirà quello approvato con deliberazione n. 1228 del 22 novembre 2017.

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 773 del 24 novembre 2021.

Il Presidente: BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1° dicembre 2021.

p. Il segretario: GRECO



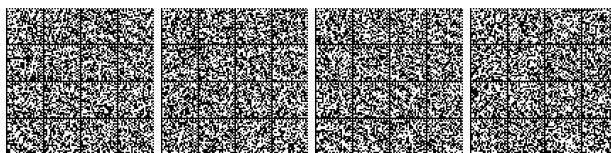


AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Bando tipo n. 1/2021

Schema di disciplinare di gara

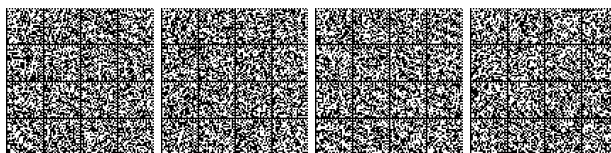
Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo



AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.....	
DISCIPLINARE DI GARA.....	
PREMESSE	
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	
1.3 IDENTIFICAZIONE	
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	
2.2 CHIARIMENTI.....	
2.3 COMUNICAZIONI.....	
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	
3.1 DURATA.....	
3.2 OPZIONI E RINNOVI	
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	
5. REQUISITI GENERALI.....	
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	
7. AVVALIMENTO	
8. SUBAPPALTO	
9. GARANZIA PROVVISORIA	
10. [FACOLTATIVO] SOPRALLUOGO.....	
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	
14.5 CAMPIONI [IN CASO DI RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI CAMPIONI].....	
14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	
15. OFFERTA TECNICA.....	
16. OFFERTA ECONOMICA	
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	



17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	
25. [FACOLTATIVO CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE]	
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	



AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente Disciplinare tipo si applica alle procedure aperte, svolte con strumenti telematici, aventi ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le parti del presente Disciplinare tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l'ipotesi base di formulazione, vincolanti nel senso indicato nella Nota illustrativa. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a corsivo o parentesi quadre, come di seguito specificato. Per un corretto utilizzo del modello, si raccomanda un'attenta lettura della Nota illustrativa.

Il presente schema di Bando tipo recepisce la normativa vigente e, in particolare, -le novità e le modifiche al decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito Codice) introdotte dal decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, dal decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e dalle altre disposizioni normative intervenute, nonché il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021 n. 148.

Il Bando tipo acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 213 comma 17-bis del Codice.

INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Gli spazi lasciati liberi devono essere compilati dalla stazione appaltante in base alle caratteristiche specifiche dell'appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi quadre, sono contenuti esempi o è fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo spazio da parte delle stazioni appaltanti.

Ad esempio:

«La domanda di partecipazione è redatta, in bollo *[ove la stazione appaltante abbia redatto un modello inserire la seguente frase: "preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ..."]* e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ...»

A. IPOTESI ALTERNATIVE

Le clausole alternative sono segnalate dalle espressioni: *[o in alternativa]* o *[oppure]*. La stazione appaltante sceglie la clausola che ritiene più opportuna.

Ad esempio:

«Le richieste di chiarimenti sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

[o in alternativa in caso di bilinguismo]

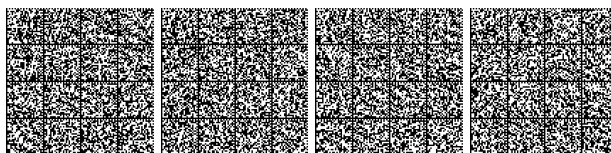
Le richieste di chiarimenti sono formulate in lingua italiana *[e, o specificare] ... [indicare l'altra lingua]*»

B. PARTI EVENTUALI E FACOLTATIVE

Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali *[Facoltativo]*, *[Se richiesto...]*, *[In caso di ...]* etc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.

Ad esempio:

[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] l'accettazione di patti di integrità/protocolli di legalità ... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo]* allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/11;



C. PARTI VINCOLANTI

Le restanti parti sono vincolanti nel senso indicato nella Nota illustrativa.

D. INDICAZIONI OPERATIVE

In appositi riquadri contrassegnati dall'annotazione **N.B.: ...** sono fornite indicazioni operative utili alla stazione appaltante per la stesura del disciplinare. Tali riquadri andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

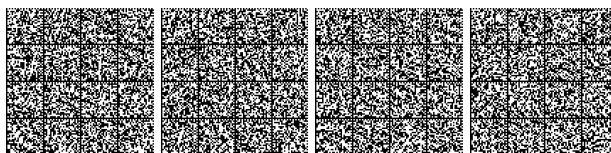
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Talvolta sono fornite, tra parentesi quadre, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

«[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5 lettera f-bis) e f-ter) del Codice».



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DI ... *[sintetica descrizione dei servizi/forniture oggetto dell'appalto]*

PREMESSE

Con determina/decreto a contrarre n. ... *[indicare]* del ... *[indicare]*, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio /la fornitura di ... *[indicare l'oggetto dell'appalto]*, *[in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM]* conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al ... *[indicare il decreto di riferimento emanato dal Ministero della transizione ecologica]*.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica:
<https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo [www ... \[indicare\]](#) e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34 **[in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM]**, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di ... svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ... *[codice NUTS ...]*

CIG ... CUI ... CUP ... *[indicare solo se obbligatorio]*

[In caso di suddivisione in lotti]

lotto 1 CIG ... CUI ... CUP ... *[indicare solo se obbligatorio]*

lotto 2 CIG ... CUI ... CUP ... *[indicare solo se obbligatorio]*

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è ... *[indicare nome, cognome e indirizzo email]*.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;



- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... [indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma *per gare telematiche*].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina ... [indicare] dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

[Fino alla data di cui all'articolo 29 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 le stazioni appaltanti possono adeguare le clausole che seguono alle specifiche caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata senza obbligo di motivazione] La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

[Eventuale] L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento ... [indicare il nome ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma *per gare telematiche* o Regolamento tecnico], che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile da ... [indicare quando è accessibile la Piattaforma, ad esempio sempre oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 festivi esclusi oppure ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00 oppure in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte].

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento ... [indicare il nome ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma *per gare telematiche* o Regolamento tecnico], che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.



In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

[Facoltativa] Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate *[inserire le modalità per richiedere assistenza ad esempio contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero ... nei seguenti orari ... oppure inviando un'email al seguente indirizzo ...]*.

N.B. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici al decreto n. 148/21, le stazioni appaltanti valutano sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema telematico utilizzato se consentire l'accesso allo stesso anche tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso la lettera b) dell'articolo 1.2.



2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) schema di domanda di partecipazione;
- d) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- e) schema di contratto;
- f) documento di gara unico europeo in formato elettronico;
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa *[indicare il documento nel quale sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma, ad esempio Istruzioni tecniche o Manuale utente ovvero il link dove è possibile trovare tale documentazione]*;
- h) **[ove presente]** patto di integrità/protocollo di legalità ... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. ... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo]*;
- i) ... *[indicare eventuali altri allegati, ad esempio modello/schema per la presentazione dell'offerta economica/lista prezzi/dettaglio economico, e in caso di applicazione della clausola sociale l'elenco del personale da riassorbire]*.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: ... *[indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione]* e sulla Piattaforma ... *[indicare l'apposita sezione]*.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno ... *[indicare il numero di giorni, ad esempio 10] giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti [indicare la Sezione/Area ovvero il link all'area chiarimenti], previa registrazione alla Piattaforma stessa.*

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. **[in alternativa in caso di bilinguismo]** Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana *[eventuale]* o ... *[indicare l'altra lingua]*.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni **[o in alternativa 4 giorni, per le procedure accelerate, tra le quali quelle dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 76/20]** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma ... *[indicare l'apposita sezione]* e sul sito istituzionale ... *[indicare il link dal quale è possibile consultare i chiarimenti]*. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

[Eventuale, se la Piattaforma lo consente] La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

N.B. In caso di appalti particolarmente complessi sotto il profilo tecnico, la stazione appaltante può stabilire un termine di risposta alle richieste di chiarimenti anticipato rispetto a quello minimo di sei giorni imposto dalla norma (ad esempio 7, 8, giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta), adeguando contestualmente il termine per la proposizione delle richieste di chiarimento.



2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella ... *[indicare l'apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione]*. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. *[Eventuale, se la Piattaforma lo consente]* La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

[In alternativa] Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ... *[motivare la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Codice]*.

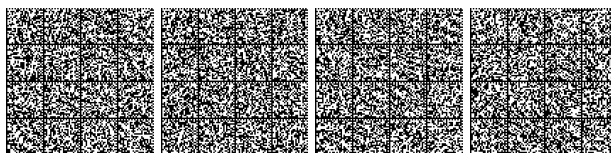


Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1				
2				
3				
A) Importo totale soggetto a ribasso				
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]				
A) + B) Importo complessivo a base di gara				

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € ... Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi [indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi] e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con ... [descrivere le fonti di finanziamento].

[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture] L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € ... calcolati sulla base dei seguenti elementi ... [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato] e riferiti a [specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera].

N.B. In considerazione di quanto disposto all'articolo 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale e di fornitura senza posa in opera.

[Eventuale in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento] L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per ... [inserire i beni o servizi], di cui alla delibera dell'ANAC n. ... del ... [la stazione appaltante indica la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando] in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare.

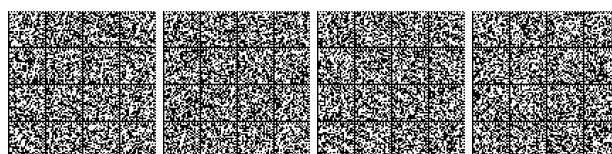
N.B. La stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.

[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente]

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo



Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

[Ripetere per ogni lotto fino al periodo relativo ai prezzi di riferimento pubblicati da ANAC]

Lotto n. ... *[indicare il numero di lotto]* **CIG ...**

Tabella 2

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1				
2				
3				
A) Importo totale soggetto a ribasso				
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso <i>[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</i>				
A) + B) Importo complessivo a base di gara				

L'importo complessivo a base di gara, pari a € ... è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € ... Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi *[indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi]* e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con ... *[descrivere le fonti di finanziamento]*.

[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture] L'importo posto a base del lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € ... calcolati sulla base dei seguenti elementi ... *[precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato]* e riferiti a *[specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera]*.

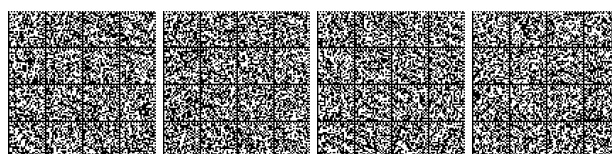
N.B. In considerazione di quanto disposto all'articolo 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera.

[Eventuale in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento] L'importo a base di gara del lotto è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per ... *[inserire i beni o servizi]*, rilevazione anno ... *[inserire ultimo anno di rilevazione]* pubblicati dall'ANAC con delibera n. ... del ... in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare.

N.B. La stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.

[Facoltativo] Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di ... *[inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare]* lotti, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti



rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per ... *[indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico]*.

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti a cui si può partecipare, si tiene conto se l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante a diversi lotti in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

[Facoltativo] Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. ... *[inserire numero massimo di lotti aggiudicabili]*, lotti che saranno individuati sulla base del criterio ... *[ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del Codice, la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati]*.

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti aggiudicabili, si tiene conto se l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante a diversi lotti in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

[Facoltativo] Associazione di lotti al medesimo offerente

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. ... *[indicare i lotti specifici]* al medesimo offerente, ai sensi dell'articolo 51, comma 4 del Codice. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: ... *[indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa]*.

3.1 DURATA

[In caso di appalto di servizi] La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di ... *[indicare mesi/anni]*, decorrenti dalla data di ... *[indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto]*.

[In caso di appalto di forniture] La fornitura è effettuata ... *[indicare i termini per l'esecuzione della fornitura, per esempio entro 30 giorni; con cadenza quindicinale secondo quanto specificato nel progetto]*, decorrenti dalla data di ... *[indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto]*.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare, per ciascuno di essi, le seguenti clausole]

[Facoltativo. Rinnovo del contratto] Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a ... *[indicare una durata non superiore a quella del contratto iniziale]*, per un importo di € ... *[indicare l'importo]*, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno ... *[indicare i giorni/mesi]* prima della scadenza del contratto.

[Facoltativo. Affidamento di servizi analoghi di cui all'art. 63, comma 5, del Codice] Entro ... *[indicare il termine, che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale]* possono essere affidati all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: ... *[precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento e la relativa durata]*, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € ... *[indicare l'importo]*, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

[Facoltativo. Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice] Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi: ... *[indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Le clausole di revisione dei prezzi tengono conto dei prezzi di riferimento, ove*



definiti, ovvero fissano il parametro da utilizzare per l'aggiornamento del prezzo. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto).

[Facoltativo. Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106 comma 1, lettera e), del Codice] Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nei limiti dei seguenti importi: *[indicare le soglie di importi che consentono l'esecuzione di tali modifiche]*, in caso di modifiche non sostanziali.

[Facoltativo. Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del Codice] La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative. Valore complessivo ai fini dell'articolo 35, comma 4 del Codice] Il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € ... *[indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti]*, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, *[così suddiviso. In caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto]*:

Tabella 3

Importo complessivo a base di gara	<i>[Importo per rinnovo]</i>	<i>[Importo per servizi analoghi]</i>	<i>[...]</i>	Valore globale a base di gara

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

[Facoltativo] Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]*, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]*. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.



Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

[Facoltativo in caso di suddivisione in lotti se la gara è ad oggetto plurimo] I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.

[Facoltativo in caso di suddivisione in lotti se la gara è unitaria] Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti.

N.B. Le peculiarità del mercato di riferimento e dell'oggetto dell'appalto potrebbero giustificare in specifiche ipotesi la deroga alla predetta clausola, consentendo ad un RTI di presentare offerte per più lotti in una differente composizione dello stesso. Si pensi, ad esempio, ai servizi per i quali esistono licenze o autorizzazioni a livello territoriale, che limitano la possibilità per alcune imprese di operare fuori dai confini della licenza. In questi casi, non avrebbe senso imporre l'immutabilità del RTI per tutti i lotti territoriali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

[Facoltativo: qualora la stazione appaltante richieda una forma giuridica specifica per i raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, devono assumere la forma di ... [inserire la forma giuridica specifica].

[Facoltativo: in caso di specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, devono rispettare le seguenti condizioni: [inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive].

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

[Eventuale in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

[Eventuale ove presente protocollo di legalità/patto di integrità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

N.B. Per le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, le stazioni appaltanti inseriscono nei propri bandi di gara o negli avvisi o negli inviti, apposite clausole che recepiscono le nuove cause di esclusione di cui al citato articolo 47, commi 2 e 6, ultimo periodo, secondo i modelli predisposti con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, ai sensi del predetto articolo 47, comma 8.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

[o, in alternativa, in caso di non utilizzo di AVCPass] I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.



N.B: Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito.

I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.

In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, le stazioni appaltanti inseriscono nei propri bandi di gara o negli avvisi o negli inviti, apposite clausole che prevedono, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, requisiti orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, donne, secondo i modelli predisposti con linee guida di cui al citato articolo 47, comma 8. Ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto legge n. 77/21 le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara o negli avvisi o negli inviti dei predetti requisiti di partecipazione o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b) **[se previsto dalla normativa vigente]** iscrizione a ... [inserire iscrizioni richieste per provare l'idoneità tecnica dell'impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto]

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

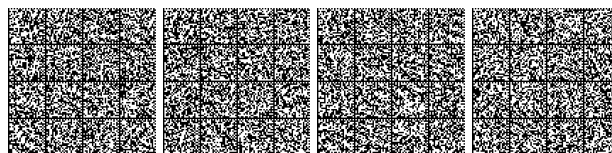
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- c) **[Facoltativo]** Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi ... [indicare da uno a massimo tre] esercizi finanziari disponibili di € ... IVA esclusa; tale requisito è richiesto ... [indicare le precise motivazioni ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del Codice]

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili].

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:



- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

d) [Facoltativo] Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi ... *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili di € ... IVA esclusa.

Il settore di attività è ... *[il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso].*

Tale requisito è richiesto ... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del Codice].*

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili].

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

e) [Facoltativo] Rapporto tra attività e passività, desunto dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni ... *[indicare da uno a un massimo di tre esercizi di riferimento]* calcolato ... *[La stazione appaltante specifica il tipo di indicatore richiesto e il valore soglia dello stesso. Ad esempio, può fare riferimento all'indice di adeguatezza patrimoniale, proposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi del decreto legislativo n. 14/2019, Codice della Crisi e dell'insolvenza, dato dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali, che include: al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'articolo 2424 c.c.,*



detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo); al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'articolo 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'articolo 2424 c.c.); ed esclude le componenti del passivo di cui alla lettera B. Fondi per rischi e oneri e C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, non direttamente assimilabili al complesso della situazione debitoria.

Oppure

La stazione appaltante può fare riferimento all'indice di indebitamento dato dal rapporto tra il totale del passivo (al netto del patrimonio netto) e il totale dell'attivo non superiore a [la stazione appaltante specifica il valore soglia di tale indice in considerazione della tipologia del contratto, del suo valore e della sua complessità], ricavato:

- per gli operatori economici in regime di contabilità ordinaria obbligati al deposito dei bilanci, dalle informazioni relative ai conti annuali di natura patrimoniale, finanziaria e reddituale riportate nello stato patrimoniale e nel conto economico, redatti preferibilmente secondo gli schemi di cui agli articoli 2424 e 2425 del codice civile, con riferimento agli ultimi ... bilanci depositati [indicare da uno ad un massimo di tre esercizi di riferimento];
- per gli operatori economici in regime di contabilità semplificata non obbligati al deposito dei bilanci, dalle informazioni relative all'inventario e al conto dei profitti e delle perdite presentati relativi agli ultimi ... [indicare da uno ad un massimo di tre esercizi di riferimento] esercizi.]

La comprova del requisito è fornita mediante ... [la stazione appaltante, a seconda del tipo di rapporto richiesto, indica i documenti per la dimostrazione del requisito, ad esempio copia dello stato patrimoniale e del conto economico depositati o di un loro estratto in copia da cui emerga il possesso del predetto requisito oppure copia dell'inventario e del conto dei profitti e delle perdite presentati o di un loro estratto da cui emerga il possesso del predetto requisito].

f) [Facoltativo] Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di importo pari a ... [indicare il valore della polizza] in corso di validità.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

g) [Facoltativo] Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio [la stazione appaltante selezione una o più delle successive opzioni]:

- [in caso di servizio/fornitura "di punta" nella prestazione principale] un servizio/fornitura analogo a ... [indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede] di importo minimo pari a € ... [In caso di richiesta di più di un servizio/fornitura di punta, anche in prestazioni secondarie, ripetere la dicitura per ogni servizio/fornitura].
- [in caso di elenco di servizi/forniture analoghi nella prestazione principale] un elenco di servizi/forniture analoghi a ... [indicare il tipo di servizi/forniture analoghi che si richiedono] di importo complessivo minimo pari a € ... [In caso di richiesta di più di un elenco di servizi/forniture, anche in prestazioni secondarie, ripetere la dicitura per ogni servizio/fornitura].

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.



N.B.: La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. Ai sensi dell'allegato XVII, parte II, lettera a), punto ii, del Codice, al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza la stazione appaltante può prendere in considerazione un periodo più ampio degli ultimi tre anni.

- h) **[Facoltativo]** Tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche ... *[la stazione appaltante indica le qualifiche richieste]* per un numero di unità minime pari a n. ...

La comprova del requisito è fornita mediante ... *[la stazione appaltante indica i documenti richiesti]*.

- i) **[Facoltativo in caso di richiesta di certificazione del sistema di gestione]** Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ... *[indicare l'oggetto della valutazione, ad esempio "del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni"]* alla/e norma/e ... *[indicare le norme/standard internazionali di riferimento, ad per esempio: ISO 27001]* nel settore/ambito ... *[IAF o altra classificazione applicabile, ad.es: IAF 33]*, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: ... *[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, ad per esempio: "sviluppo software e gestione banche dati"]*.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 *[ove necessario aggiornare il riferimento]* per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi a comprova del requisito idonei a dimostrare che il sistema adottato soddisfa gli standard sopra richiesti.

N.B. Nel caso in cui la stazione appaltante richieda altre valutazioni di conformità (certificazione del personale, verifica e convalida, ispezione, prova, taratura etc.) adegua la suddetta clausola a quanto richiesto dalla stessa.

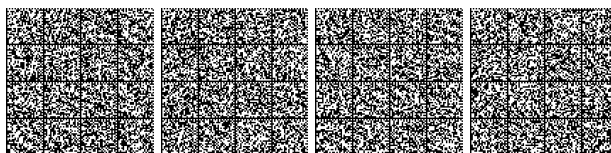
- l) **[Facoltativo in caso di richiesta della certificazione del sistema di gestione della qualità]** Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 *[ove necessario aggiornare il riferimento]* nel settore ... *[indicare l'opportuno settore/ambito, ad per esempio: "nel settore IAF 30" o altra classificazione applicabile]*, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: ... *[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, ad per esempio: "servizio di ristorazione"]*.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 *[ove necessario aggiornare il riferimento]* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

- m) **[Facoltativo per gli appalti di servizi in cui si richiede la certificazione delle misure di gestione ambientale]** Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e ... *[indicare il sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del Regolamento CE 1221/2009 oppure indicare le norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, ad esempio: UNI EN ISO 14001:2015]* nel settore ... *[indicare il pertinente settore IAF o altra classificazione applicabile]* idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: ... *[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, ad per esempio: "gestione di discarica e smaltimento di rifiuti industriali" etc.]*.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA.



L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste.

- n) [Facoltativo]** Possesso dei seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto ... *[descrivere dettagliatamente le misure che si ritengono essenziali per accedere alla gara, per esempio misure per la gestione delle scorte di magazzino].*

La comprova del requisito è fornita mediante ... *[la stazione appaltante specifica i dati o i documenti richiesti].*

- o) [Facoltativo: in caso di prodotti o servizi di natura complessa o che, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare]** Superamento con esito positivo di verifiche da parte ... *[specificare chi svolge le verifiche, ad esempio: l'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito] relative a ... [specificare l'oggetto delle verifiche relative alla capacità di produzione (del fornitore), alla capacità tecnica (del prestatore di servizi) e [se necessario] agli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone il concorrente, ovvero rimandare al paragrafo del Capitolato in cui sono descritte in dettaglio].*

La comprova del requisito è fornita mediante ... *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].*

- p) [Facoltativo]** Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o dei componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell'azienda) ... *[indicare con precisione i titoli di studio tenendo conto di assicurare l'equipollenza di quelli esteri anche in ossequio al principio di reciprocità]*

La comprova del requisito è fornita mediante ... *[la stazione appaltante specifica i dati o i documenti richiesti].*

- q) [Facoltativo]** Organico medio annuo non inferiore alle seguenti unità di personale ... *[descrivere la categoria di riferimento (tipologia, grado di specializzazione, livello etc.) indicando il numero richiesto per ognuna] nonché alle seguenti unità di dirigenti ... [indicazione esatta del numero] avuto a disposizione dall'operatore nell'ultimo triennio.*

La comprova del requisito è fornita mediante ... *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].*

- r) [Facoltativo]** Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento secondo le caratteristiche minime di seguito indicate ... *[descrivere le caratteristiche richieste].*

La comprova del requisito è fornita mediante il registro dei beni ammortizzabili; contratti di locazione finanziaria e/o noleggio e relative fatture; registro IVA *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti]* oppure mediante impegno ad adeguare, entro la data di sottoscrizione del contratto, la propria dotazione tecnica a quanto richiesto dal presente disciplinare di gara.

- s) [Facoltativo per gli appalti di forniture]** Presentazione di campioni

Il concorrente deve inviare alla stazione appaltante al seguente indirizzo ... *[indicare] i campioni come descritti ... [indicare dove sono descritte le caratteristiche che il campione deve avere],* corredati dalla documentazione ivi richiesta.

- t) [Facoltativo: in caso di valutazione di conformità del prodotto/servizio]** Possesso di una valutazione di conformità del prodotto/servizio ... *[specificare la tipologia] alla/e norma/e ... [indicare le norme/standard internazionali di riferimento] nel settore ... [IAF o altra classificazione applicabile], idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività ... [indicare il campo di applicazione/scopo del certificato].*

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA.

Nel caso in cui l'operatore economico non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, sono ammessi anche altri mezzi di comprova del requisito idonei a dimostrare che il prodotto/servizio offerto soddisfa gli standard sopra indicati.

- u) [Facoltativo: in caso di vigenza del decreto ministeriale che prevede CAM per la fase di qualificazione alla gara]** *[da completarsi a cura della stazione appaltante che individua requisiti di selezione dei candidati in conformità allo specifico decreto ministeriale di riferimento emanato dal Ministero della transizione ecologica].*



6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

[Se richiesti altri requisiti di idoneità] Il requisito relativo all'iscrizione ... *[indicare tipologia di iscrizione richiesta]* di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto da ... *[indicare quali soggetti devono possedere il requisito]*.

[Se richiesto] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lettera c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

[o in alternativa]

[Se richiesto] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lettera c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati ... *[la stazione appaltante indica l'eventuale percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria e/o per le mandanti]*. Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

[Se richiesto] Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 lettera d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

[o in alternativa]

[Se richiesto] Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 lettera d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: ... *[la stazione appaltante indica l'eventuale percentuale/altra misura minima richiesta per la mandataria e/o per le mandanti]*. Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

[o in alternativa]

[Se richiesto] Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 lettera d) relativo alla prestazione principale deve essere soddisfatto, in caso di raggruppamento temporaneo verticale, dalla mandataria; il fatturato specifico relativo alle prestazioni secondarie deve essere soddisfatto deve essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

[Se richiesto] Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al precedente punto 6.26.2 lettera e) deve essere soddisfatto da ... *[la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito]*

[Se richiesto] Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al punto 6.2 lettera f) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme.

[In caso di servizio/fornitura "di punta" richiesto nella prestazione principale] Il requisito del servizio/fornitura di punta di cui al precedente punto 6.3 lettera g) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.



[In caso di servizio/fornitura "di punta" richiesto in una prestazione secondaria] Il requisito del servizio/fornitura di punta per la prestazione secondaria di cui al precedente punto 6.3 lettera g) deve essere posseduto per intero dall'impresa esecutrice.

[Eventuale in caso di elenco di servizi/forniture analoghi] Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera g) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

[In caso di elenco di servizi/forniture analoghi richiesti in una prestazione secondaria] Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi per una prestazione secondaria di cui al precedente punto 6.3 lettera g) deve essere posseduto, dall'operatore economico che esegue la prestazione. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

[Se previsti ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 lettera da h) a u)] Il requisito relativo a ... di cui al precedente punto 6.3 lettera [indicare i riferimenti degli ulteriori requisiti richiesti] deve essere posseduto da: ... [la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito].

N.B. La stazione appaltante può indicare la misura in cui i requisiti debbono essere posseduti da ciascun operatore economico, che partecipa al raggruppamento temporaneo. In ogni caso occorre che la mandataria possieda i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del Codice.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

[Se richiesti altri requisiti di idoneità] Il requisito relativo all'iscrizione ... [indicare tipologia di iscrizione richiesta] di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto da ... [indicare quali soggetti devono possedere il requisito].

[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

[Facoltativo se richieste una o più certificazioni di cui all'articolo 87 del Codice] I requisiti relativi ... [indicare le certificazioni richieste] sono attestati e verificati in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.



7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

[Se richiedi requisiti relativi a titoli di studio e professionali di cui al punto 6.3 lettera p) o esperienze professionali pertinenti] Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 6.3 lettera p) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

[In casi di richiesta di certificazioni del sistema di gestione della qualità e/o ambientale] Il ricorso all'avvalimento per la certificazione ... *[specificare la relativa certificazione]* comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara *[in alternativa, in caso di suddivisione in lotti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

N.B. La stazione appaltante può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

[Facoltativo] Ai sensi dell'articolo 89, comma 4 del Codice, i seguenti compiti essenziali: ... *[descrivere i compiti]* sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da ... *[indicare se mandataria o mandante]*.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro ... *[indicare il numero dei giorni previsti]* giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.



N.B. Si ricorda che il decreto legge n. 76/20, convertito in legge n. 120/20, all'articolo 2, comma 4, per i servizi e le forniture ivi indicate, ha previsto che per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2021 le stazioni appaltanti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tra le norme fatte salve non figura quella relativa all'avvalimento. Pertanto, per l'affidamento dei servizi e delle forniture di cui sopra le stazioni appaltanti possono applicare direttamente le disposizioni comunitarie.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. **[Nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera]** La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

[Eventuale, se - in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto – la stazione appaltante intende riservare una o più prestazioni all'affidatario avendo preventivamente motivato sul punto nella determina a contrarre] L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: ... *[indicare quali, tenuto conto ad esempio della natura, della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività nei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali]* *[eventuale, ove si intenda limitare quantitativamente]* nella misura massima del ... % *[indicare la quota tenuto conto di quanto sopra specificato nonché dell'esigenza di assicurare l'apertura del mercato alle piccole e medie imprese]* della prestazione.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta *[eventualmente: "per ciascun lotto"]* è corredata, a pena di esclusione, da:

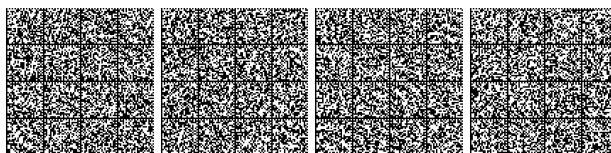
- a) una garanzia provvisoria pari a ... *[2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del Codice]* e precisamente di importo pari ad € ... *[indicare]*. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

N.B. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%.

- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

[Eventuale nell'ipotesi di gara divisa in più lotti] In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

N.B. Nel caso di suddivisione in lotti l'importo della garanzia è commisurato al valore dei lotti aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il valore della garanzia è commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili.



La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato ... *[la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario sul conto corrente, postale o PagoPA];*
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari" al seguente link: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=59f5bfe0a7780426d0ea4bcb3f2f6d6 al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati.

La garanzia fidejussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per ... giorni *[almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento]* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... *[indicare]* giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fidejussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.



In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. [FACOLTATIVO] SOPRALLUOGO

Il sopralluogo su ... *[indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture]* è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni ... *[fornire la motivazione]*. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato ... *[indicare o i giorni prestabiliti dalla stazione appaltante e/o la possibilità di concordare i giorni in cui svolgerlo di persona o indicare come effettuare il sopralluogo a distanza, ad esempio collegandosi ad un link inserito nella Piattaforma]*.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore ... *[indicare]* del giorno ... *[indicare]*, tramite la Piattaforma alla Sezione ... *[indicare]* e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo *[fisico in caso di sopralluogo effettuato di persona o link o area della Piattaforma in caso di sopralluogo virtuale]* del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ... *[indicare]* giorni di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.



Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

N.B. Per le procedure avviate entro la data del 30 giugno 2023 il sopralluogo può essere richiesto solo quando è strettamente necessario per la predisposizione delle offerte in considerazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), decreto legge n. 76/20, convertito in legge n. 120/20, come modificato dal decreto legge n. 77/21, convertito in legge n. 108/21.

I sopralluoghi devono essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

[In caso di lotto unico] I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ... *[inserire]* secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ... del ... *[per esempio Delibera numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020> o successiva delibera].*

[In caso di suddivisione in lotti] I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ... *[inserire]* secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ... del ... *[per esempio Delibera numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020> o successiva delibera].* Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

[nel caso in cui si preveda il ricorso ad AVCPass]

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.



[nel caso in cui non si preveda il ricorso ad AVCpass]

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara *[in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione "al lotto per il quale non è stato versato il contributo"]*, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

[o, in alternativa, se il pagamento del contributo non è dovuto]

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. ... del ... *[ad esempio Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020> o successiva delibera]* i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta *[ove richiesto aggiungere e la documentazione]* deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n.82/05.

[Eventuale] I campioni *[e i documenti cartacei non altrimenti acquisibili, specifica quali]* devono essere trasmessi al seguente indirizzo: ... *[indicare l'indirizzo]*.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ... *[indicare]* del giorno ... *[indicare]* a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

N.B. Per gare bandite fino alla data del 30 giugno 2023 si applica la riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera c, del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 75, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di ... *[indicare il numero e l'unità di misura]* per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati ... *[indicare i formati dei files che possono essere caricati nella Piattaforma]*



12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

[Eventuale] Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel ... *[la SA indica il disciplinare telematico o altro documento tecnico]* di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

[La SA indica le regole di utilizzo della Piattaforma che non sono indicate nel disciplinare telematico di cui di seguito si fornisce un esempio: ...]

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica *[eventuale, in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare];*

C – Offerta economica *[eventuale, in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].*

[Eventuale] L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata *[eventuale, mediante ... specificare in che modo].*

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

[Facoltativo] Le dichiarazioni ... *[specificare quali]* sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma *[eventualmente indicare l'indirizzo internet dove si può prendere visione delle dichiarazioni].*

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. **[In alternativa in caso di bilinguismo]** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana *[e, o specificare] ... [indicare l'altra lingua].*

[Facoltativo] I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione *[se del caso specificare quali]* possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo *[specificare eventuali altre lingue conosciute dalla stazione appaltante];* in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per ... *[indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni]* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.



L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

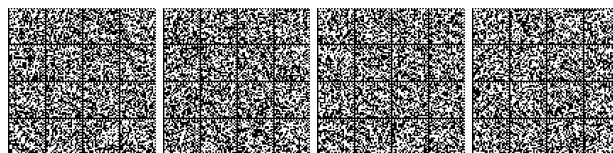
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce *[eventualmente: per ogni singolo lotto]* sulla Piattaforma ... *[la SA indica la Sezione/Area della Piattaforma]* la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) **[Eventuale]** dichiarazione integrativa;
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC *[se dovuto]*;
- 6) PASSoe, *[solo se previsto il ricorso ad AVCpass]*;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- 9) **[Eventuale]** altro *[indicare gli altri documenti previsti in relazione alla specificità dell'affidamento]*

N.B: In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e dai programmi cofinanziati dai



fondi strutturali dell'Unione Europea, le stazioni appaltanti inseriscono nei propri bandi di gara o negli avvisi o negli inviti, la richiesta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge n. 77/21, dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, secondo i modelli predisposti con linee guida di cui al citato articolo 47, comma 8.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. *[inserire]*.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

[Eventuale in caso di suddivisione della gara in lotti] Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione *[o in alternativa, nella dichiarazione integrativa]* il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, ***[facoltativo nel caso di vigenza di un decreto CAM]*** inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto ... *[la stazione appaltante indica il riferimento al decreto]*;
- ***[facoltativo nel caso di applicazione della clausola sociale di cui all'articolo 50 del Codice]*** di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;
- ***[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi]*** di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... reperibile a ... *[indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo]* e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ***[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]*** di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità ... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n... del ...]* accessibile al seguente link ... *[indicare]*. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- ***[facoltativo nel caso di particolari condizioni di esecuzione]*** di accettare, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario i seguenti requisiti per l'esecuzione del contratto ... *[indicare i requisiti]*;
- ***[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012]*** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito



presso la Prefettura della provincia di oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;

- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

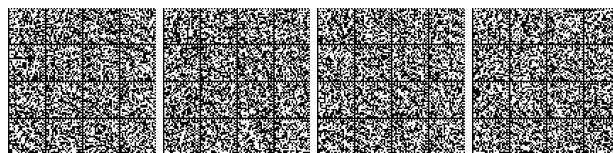
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura [e ove la stazione possieda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: *oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura*].

N.B. Qualora la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante preveda che in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/consorzio ordinario l'amministrazione definisce le modalità di presentazione e sottoscrizione delle stesse.



La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila [eventualmente, per ciascun lotto] il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

N.B. Nel caso di gara divisa in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, il disciplinare deve richiedere tanti DGUE distinti quanti sono i lotti in cui il concorrente intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la stazione appaltante può prevedere la presentazione di un unico DGUE per quei lotti.

Nel caso in cui le informazioni contenute nel DGUE non siano ritenute sufficienti, la stazione appaltante chiede ai concorrenti la presentazione di una dichiarazione integrativa che copra le informazioni non previste dal DGUE o non aggiornate.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) [facoltativo in caso di ricorso ad AVCpass] il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 CAMPIONI [IN CASO DI RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI CAMPIONI]

Il concorrente deve consegnare entro il termine di scadenza dell'offerta i campioni di cui all'articolo 7.3, lettera s.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

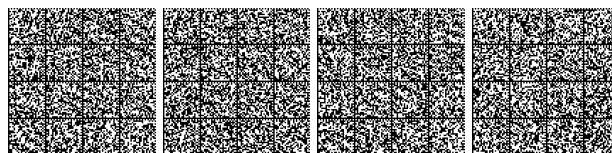
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo



- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce *[eventualmente: per ogni singolo lotto]* la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità ... *[la SA indica le modalità]*. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) ... *[indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti]*.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi: ... *[specificare, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato]*.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

[Facoltativo: qualora sia necessario conoscere le qualifiche professionali dei lavoratori in ragione della tipologia delle prestazioni richieste nei servizi oggetto dell'appalto] L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti prestazioni ... *[la stazione appaltante individua le prestazioni in relazione alle quali, viste le loro peculiarità, ritiene necessario conoscere ex ante nominativo e qualifiche delle persone fisiche incaricate]*.

[Facoltativo] È facoltà/obbligo del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono i seguenti: ... *[specificare, ai sensi dell'articolo 95, comma 14 del Codice, i requisiti minimi delle varianti che devono essere comunque collegate all'oggetto dell'appalto]*. Le modalità di presentazione delle varianti sono le seguenti: *[specificare, ai sensi dell'articolo 95, comma 14 del Codice, le modalità di presentazione]*.

[Facoltativo] L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

[Facoltativo] Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 25, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.



16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce [eventualmente per ogni singolo lotto] la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità ... [la SA indica le modalità]. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) [indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad esempio: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di beni o servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi], al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a ... [indicare il numero] cifre decimali;

- b) [ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale] la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) [ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale] la stima dei costi della manodopera;
- d) [Facoltativo] ... [indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell'offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni].

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

[Eventuale in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi relativi all'oggetto dell'appalto] Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati all'articolo 3 del presente disciplinare.

N.B. Quando la stazione appaltante richiede l'indicazione di più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi [la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo].

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	... [indicare punteggio]
Offerta economica	... [indicare punteggio, max 30]
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.



Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	... [indicare criterio]	...	1.1	... [indicare sub-criterio]	...	...	...
			1.2	... [indicare sub-criterio]	...	...	...
2	... [indicare criterio]	...	2.1	... [indicare sub-criterio]	...	...	...
			2.2	... [indicare sub-criterio]	...	...	...
	Totale	100					

[Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico] Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a ... [indicare la/le soglie di punteggio] per ... [indicare "il punteggio tecnico complessivo" oppure indicare "i seguenti criteri: ...", specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento]. [Nel caso in cui sia prevista una riparametrazione dei punteggi tecnici] Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 17.4.

N.B. In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, decreto legge n. 77/21, convertito in legge n. 108/21, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara come requisiti necessari e ulteriori requisiti premiali dell'offerta criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, secondo le modalità e i criteri applicativi definiti dalle linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, ai sensi del citato articolo 47, comma 8.

Le stazioni appaltanti possono altresì prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legge n. 77/21 e/o criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 47-quater del decreto legge n. 77/21.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

[In caso di criteri qualitativi] A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo ... [indicare il metodo prescelto – cfr. Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo V - ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.].



N.B. Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (per esempio: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato (per esempio: "la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo").

[In caso di criteri quantitativi] A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo *[indicare il metodo prescelto – cfr. Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo IV - ad esempio: interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.].*

[In caso di criteri tabellari] Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *[selezionare una delle formule di seguito indicate]:*

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_a}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_a = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

[o in alternativa]

Formula "bilineare"

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,80$ oppure $0,85$ oppure $0,90$ *[indicare nei documenti di gara la percentuale applicata]*

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

[o in alternativa]



Formula "..." [Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta tra quelle riportate nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo IV o altre].

N.B. Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito da una pluralità di beni o servizi per ciascuno dei quali sia richiesta un'offerta economica da parte dei concorrenti, la stazione appaltante può calcolare il punteggio dell'offerta economica sul ribasso medio complessivo o sui singoli ribassi. Le due opzioni non sono equivalenti e conducono a risultati differenti. Il ribasso medio permette di premiare l'offerta complessivamente più conveniente per la stazione appaltante, il ribasso sulle singole voci può permettere di avere una quotazione dei singoli beni o servizi (che potrebbe essere utile ad esempio per la richiesta di servizi supplementari), ma rischia di distorcere l'esito della gara, ad esempio perché si valuta eccessivamente il punteggio ottenuto per un'offerta "marginale".

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: ... [indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri - secondo quanto indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI].

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI, n. 1] Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]

Il punteggio è dato ... [indicare il metodo di calcolo prescelto, che deve rispettare i principi contenuti nelle Linee guida n. 2 del 2016 paragrafo VI, e le relative modalità di applicazione].

[Facoltativo: I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

[Facoltativo: Il riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

[Fino al 30 giugno 2023] La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. ... [min. 3 max 5] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce



l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

[Facoltativo] Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno ... *[indicare il giorno]*, alle ore ... *[indicare l'ora]*.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno ... *[indicare il numero]* giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta *[indicare le modalità di collegamento]*.

[Facoltativo] In caso di ricorso alla facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, prevista fino al 30 giugno 2023, in virtù dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 32/19, convertito in legge n. 55/19 come modificato dal decreto legge n. 76/20 e dal decreto legge n. 77/21, la verifica dei requisiti di partecipazione segue al sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte]

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

[In alternativa] La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21, la pubblicità delle sedute è garantita:

[In alternativa] dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;

*[In alternativa] attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa (oppure entro i successivi ... *[indicare]* giorni.*

*[In alternativa] mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta *[indicare le modalità di collegamento]*.*

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[In caso di mancato ricorso alla facoltà di inversione procedimentale. Altrimenti questo articolo non deve essere presente]



Nella prima seduta ... *[scegliere tra la commissione giudicatrice o il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

[In caso di inversione procedimentale l'articolo assume la numerazione 20]

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

[In alternativa in caso di inversione procedimentale]

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

[Facoltativo: in caso riparametrazione] La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul ... *[scegliere tra prezzo o offerta tecnica]*.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro ... *[indicare il termine perentorio di presentazione dell'offerta migliorativa]*. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al ... *[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]* i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- *[Facoltativo in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento]* mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

[In caso di inversione procedimentale l'articolo assume la numerazione 21]

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP *[Facoltativo avvalendosi di ... indicare se commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc]*, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

[In alternativa] Si procede contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse

[In alternativa] Si procede contemporaneamente alla verifica di congruità delle prime ... *[indicare il numero]* offerte anormalmente basse.

[Facoltativo] Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.



22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[In caso di ricorso alla facoltà c.d. di inversione procedimentale, altrimenti questo articolo non deve essere presente. Se la stazione appaltante in caso di inversione procedimentale intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte il presente articolo deve precedere quello sopra riportato]

Il/La ... [scegliere tra commissione giudicatrice, RUP, seggio di gara istituito o apposito ufficio-servizio a ciò deputato] procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche *[Facoltativo il secondo in graduatoria e] n. ... [indicare il n. di concorrenti che saranno sottoposti a controllo] concorrenti, sorteggiati ... [indicare le modalità del sorteggio ad esempio automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma]*, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

[Facoltativo] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

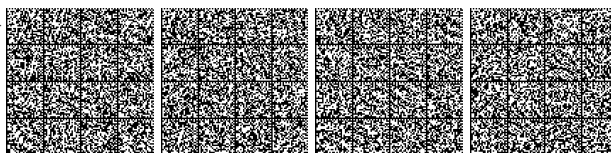
[Facoltativo] Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

[Eventuale, la clausola non va inserita in caso di forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale] Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro *[indicare il termine non superiore a 30 giorni]* giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.



Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro ... *[di norma 60 giorni, la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

[Facoltativo] A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'articolo 103, comma 11 del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità ovvero nel caso di appalto avente ad oggetto forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, la stazione appaltante può modificare la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della presentazione della garanzia definitiva, sulla base di adeguata motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione..

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato ... *[indicare "con atto pubblico notarile informatico" oppure "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" oppure "in modalità elettronica, mediante scrittura privata"]*.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità ... *[indicare le modalità]*. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € ... *[indicare l'importo presunto]*. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

[Facoltativo: in caso di suddivisione dell'appalto in lotti] Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo il seguente metodo ... *[indicare]*.

[Facoltativo: in caso di rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione] La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. [Facoltativo CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE]

[La previsione di una clausola sociale deve intendersi obbligatoria con riferimento ai contratti ad alta intensità di manodopera. La medesima non è invece consentita per: appalti di fornitura, appalti di natura occasionale e appalti di servizi di natura intellettuale. In tutti gli altri casi, deve intendersi facoltativa.] Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nel ... *[indicare il relativo paragrafo del Progetto che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.].*

[Facoltativo] Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

[Facoltativo: qualora per l'espletamento del servizio o della fornitura siano richieste particolari condizioni] Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto è richiesto ... *[specificare la condizione particolare di esecuzione richiesta]*, la cui accettazione è dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e *[per le pubbliche amministrazioni]* nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza *[negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].*

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante *[indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti]*.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità ... *[indicare]*.



28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di ... *[indicare il Tribunale competente]*.

[Facoltativo, nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex articolo 209 del Codice nel contratto] Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 209 2 210 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo riconsiderazione di quest'ultima da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'articolo 209, comma 3, del Codice, l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con ... n. del *[indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dall'organo di governo, di autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria]*.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ... *[indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati]*.

[In alternativa] I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub ... *[indicare il numero dell'allegato]*.

N.B. La stazione appaltante predispone la clausola in base agli indirizzi adottati al proprio interno per l'attuazione della normativa sulla privacy.



UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 2021.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1992) e successivamente modificato con decreto presidenziale del 22 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 1998), con decreto del rettore del giorno 8 febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2001), con decreto del rettore del 16 marzo 2007 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007), con decreto del rettore del 27 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2013), con decreto del rettore del 6 febbraio 2015 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2015), con decreto del rettore del 13 aprile 2018 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2018);

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 1° dicembre 2021;

Vista la comunicazione p.e.c. UCBM del 1° dicembre 2021, con la quale la suddetta modifica di statuto è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la comunicazione p.e.c. del 7 dicembre 2021 (RU 0016688) del Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 15 dicembre 2021 con la quale si approva il testo definitivo del nuovo statuto che recepisce le osservazioni ministeriali;

Ritenuto di emanare il nuovo statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Decreta:

È emanata la modifica di statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, il cui testo integrale è allegato al presente decreto come parte integrante.

La modifica di statuto è emanata con la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2021

Il rettore
CALABRÒ

*Il direttore generale
dell'Università*
ROSSI

ALLEGATO

Statuto dell'Università Campus Bio-Medico
di Roma (UCBM)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Carattere e finalità

1. L'Università Campus Bio-Medico di Roma (in seguito l'«Università») è disciplinata dal presente statuto approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Università ha personalità giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi costituzionali, le norme del presente statuto e, in quanto applicabile, la normativa vigente in materia. Ogni sua attività trae fondamento e ispirazione nella Carta delle finalità come approvata, ed eventualmente modificata, secondo le modalità previste dal presente statuto.

3. L'Università promuove strutture tra di loro integrate di insegnamento universitario, *post lauream*, di ricerca scientifica, di terza missione e di assistenza medico sanitaria, che siano rispondenti alla dignità della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute.

4. L'Università adotta un codice etico che, in linea con i principi di lealtà e onestà di comportamento, è volto a regolare attraverso norme comportamentali l'attività istituzionale.

5. Il perseguimento dei fini istituzionali e l'aderenza alla Carta delle finalità sono garantiti dall'Associazione Campus Bio-Medico («ACBM») e dalla CBM S.p.a. che sono gli enti promotori dell'Università (in seguito gli «enti promotori») e che assicurano il funzionamento dell'Ateneo.

6. Per lo svolgimento delle attività istituzionali l'Università si avvale dei beni propri o di cui ha la disponibilità per qualsiasi titolo; al funzionamento e allo sviluppo dell'Università sono destinate le tasse e i contributi versati dagli studenti, nonché ogni altra acquisizione per contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti.

7. L'Università può stipulare convenzioni o concludere accordi con altre Università, con amministrazioni dello Stato e dell'Unione europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.

8. L'Università può costituire o può partecipare a fondazioni, a società o ad altre forme associative di diritto privato per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo della ricerca, della didattica, della terza missione e per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

9. L'Università non persegue fini di lucro.

10. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte



per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 2.

Obiettivi formativi

1. Scopo dell'Università è la formazione professionale ed umana degli studenti universitari e *post lauream*, nonché lo sviluppo e la diffusione della cultura accademica, della ricerca e della terza missione nei settori di sua competenza, al servizio della società.

2. L'Università si propone di fornire agli studenti universitari e *post lauream* un'approfondita formazione che consenta una completa preparazione di alto livello conseguita attraverso l'integrazione nel corpo docente di esperti e ricercatori appartenenti anche ad altre Università, anche non italiane, con le quali si realizzeranno corsi integrati di studio, rapporti di collaborazione, cicli di lezioni, tele-conferenze e seminari specializzati a dimensione europea ed internazionale.

3. L'Università è un luogo d'insegnamento, di ricerca, di studio, d'incontro e di proficua convivenza accademica tra docenti, studenti, ricercatori e professionisti di imprese che collaborano a vario titolo con l'Università.

4. L'Università promuove lo sviluppo della ricerca di base, applicata, traslazionale, pre-clinica e clinica per contribuire alla generazione di nuove conoscenze di ampio spettro e alla ideazione di soluzioni innovative a problemi di elevata rilevanza sociale, economica e culturale.

5. L'Università promuove la valorizzazione delle conoscenze, anche mediante la formazione di profili professionali capaci di facilitare il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie correlate verso il mondo industriale e professionale e i diversi contesti sociali.

6. L'Università promuove il senso della solidarietà, che impegna a porre prestigio professionale e autorevolezza al servizio del bene comune.

7. Il rispetto della libertà, con l'assunzione della conseguente responsabilità personale, è uno dei principi cui si ispira l'attività accademica dell'Ateneo. Tale principio presiede le relazioni tra le varie componenti della comunità accademica.

Art. 3.

Strutture e sedi

1. L'Università ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie in altre città italiane ed estere.

2. L'Università realizza i suoi fini istituzionali attraverso le proprie strutture didattiche, di ricerca, di terza missione, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria, nonché attraverso le proprie strutture amministrative e infrastrutture.

3. L'Università programma e organizza l'attività delle proprie strutture secondo criteri di efficacia e di efficienza.

Art. 4.

Titoli di studio

1. L'Università rilascia titoli di studio con valore legale previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea, nonché certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione a corsi *post lauream* ai sensi della normativa vigente nazionale ed europea.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. L'Università, nell'ambito delle proprie competenze, sulla base della normativa nazionale e regionale, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. Essa può svolgere servizi ed

interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lazio e altri enti territoriali, anche mediante assunzione di servizi in gestione diretta.

2. Tutti gli studenti godono di pari trattamento e di pari condizioni di esercizio del diritto allo studio.

Art. 6.

Formazione integrale della persona

1. L'Università, come parte della sua più ampia missione educativa, offre agli studenti, al corpo docente, ai ricercatori e al personale iniziative volte ad assicurare la formazione integrale della persona, al fine di promuovere uno sviluppo armonico e completo di tutte le competenze ed abilità, nella prospettiva di una piena e responsabile partecipazione alla comunità sociale.

2. A tale scopo l'Università può:

- attivare iniziative e insegnamenti per i corsi di studio che, ispirandosi alla Carta delle finalità, possano offrire a tutti gli studenti le basi culturali e di formazione umanistica necessarie per il loro futuro inserimento nell'immenso panorama del lavoro e per contribuire al progresso della società umana;

- attivare iniziative di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento in ambito culturale, scientifico, tecnico professionale anche mediante appositi contratti e convenzioni;

- promuovere attività sportive, ricreative, di cooperazione universitaria e di volontariato che coinvolgano gli studenti e il proprio personale attraverso idonee forme organizzative, anche convenzionandosi con enti e associazioni che perseguono tali finalità;

- promuovere altre attività *extracurricolari*.

3. Nell'ambito delle attività di formazione integrale della persona, le attività di tutorato costituiscono elemento fondamentale del percorso formativo degli studenti, al fine di permettere loro di sviluppare, in modo pieno e virtuoso, il potenziale di cui dispongono e le capacità di apprendimento, nonché per consentire loro di orientarsi nella scelta del migliore indirizzo professionale futuro e nell'ingresso nel mondo del lavoro.

4. L'Università assicura la continuità delle attività di formazione integrale della persona in ingresso, in itinere ed in uscita, coltivando con i propri studenti un rapporto costante anche dopo il completamento dei percorsi di studio.

Titolo II

GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 7.

Organi istituzionali

Gli organi dell'Università sono:

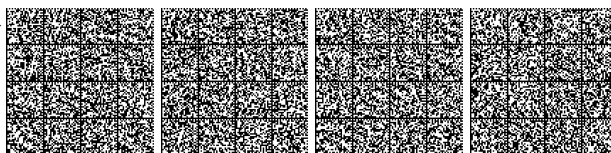
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il rettore;
- il Senato accademico ;
- il nucleo di valutazione;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) tre membri designati da ACBM;
- b) tre designati da CBM S.p.a.;
- c) il rettore *pro tempore*.



2. Tra i membri di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1, il consiglio di amministrazione, su proposta degli enti promotori, nomina il presidente dell'Università e, eventualmente, il vice presidente.

3. Il direttore generale può essere designato, su proposta degli enti promotori, tra i membri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e non può coincidere con il presidente, né con il vice presidente (se nominato).

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I suoi membri sono rieleggibili.

5. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato precedente.

6. Il consiglio di amministrazione decade in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

7. Il consiglio di amministrazione s'intende regolarmente costituito quando il numero dei presenti non sia inferiore alla metà dei membri in carica; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Le riunioni si potranno svolgere anche in modalità telematica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente e in tempo reale durante la trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti; il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è presente il presidente.

9. La funzione di segretario con compito di redigere il verbale spetta al direttore generale dell'Università CBM, se presente nel luogo ove si svolge la riunione, altrimenti al componente designato dal consiglio.

10. Il consiglio di amministrazione può istituire al proprio interno comitati endoconsiliari con funzioni consultive, propositive, istruttorie e di controllo.

Art. 9.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il Governo dell'Università, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

2. In particolare il consiglio di amministrazione:

a) nomina, su proposta degli enti promotori, il presidente;

b) può nominare, su proposta degli enti promotori d'intesa con il presidente, un vice-presidente tra i suoi membri, definendone le deleghe;

c) definisce le linee di sviluppo dell'Università per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 e degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente statuto;

d) approva, sentito il Senato accademico, il piano strategico dell'Università con i relativi piani organizzativi e di sviluppo ed assume i provvedimenti conseguenti;

e) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

f) nomina il rettore ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

g) può nominare, previa consultazione con il rettore, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università, uno o più prorettori, in numero massimo non superiore a due stabilendone le funzioni. Nel caso in cui uno di questi sia nominato prorettore vicario, quest'ultimo sostituisce il rettore in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione di quelle concernenti la carica di consigliere di amministrazione. Il numero massimo dei prorettori può essere incrementato dal consiglio di amministrazione fino a quattro, su proposta del rettore, per comprovate esigenze organizzative e di funzionamento dell'Università, previo nulla-osta degli enti promotori;

h) nomina, su proposta degli enti promotori, il direttore generale;

i) nomina, congiuntamente agli enti promotori, il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico (in seguito Fondazione);

j) nomina la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, dopo aver svolto, congiuntamente con gli enti promotori, una fase istruttoria per l'individuazione dei candidati;

k) nomina, su proposta degli enti promotori, il collegio dei revisori dei conti;

l) nomina, sentito il Senato accademico, il nucleo di valutazione di Ateneo;

m) nomina, sentito il Senato accademico, il collegio di disciplina, designandone il presidente; infligge le sanzioni disciplinari ovvero dispone l'archiviazione dei procedimenti nei confronti del personale docente, sulla base del parere del collegio di disciplina;

n) nomina, d'intesa con il rettore, i presidi delle Facoltà dipartimentali;

o) nomina, d'intesa con il rettore, sentito il rispettivo preside, i presidenti di Corsi di studio e le Giunte di Facoltà dipartimentali;

p) è titolare del potere disciplinare nei casi di illeciti commessi dal rettore;

q) delibera, a maggioranza dei propri componenti, sentito il Senato accademico per le materie di sua competenza, previo nulla-osta degli enti promotori, lo statuto e le relative modifiche;

r) approva e modifica la Carta delle finalità dell'Università e qualsiasi altro documento concernente le finalità istituzionali di cui all'art. 1, comma 5 del presente statuto dopo aver svolto, congiuntamente con gli enti promotori, una fase istruttoria volta alla condivisione dei suoi contenuti;

s) stipula e modifica, d'intesa con gli enti promotori, convenzioni, accordi e protocolli con la Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico;

t) adotta, sentito il Senato accademico per le materie di spettanza, i regolamenti dell'Università concernenti in particolare:

- il funzionamento generale delle strutture didattiche, di ricerca e terza missione;

- l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale;

u) delibera, su proposta del Senato accademico:

- l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo;

- l'istituzione di nuovi corsi di studio;

v) delibera, su proposta del Senato accademico, gli organici dei professori e dei ricercatori universitari nonché le relative modalità di copertura e di nomina;

w) delibera, su proposta del Senato accademico sul conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento e di tutorato;

x) delibera, sentito il Senato accademico, sull'istituzione di catetre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

y) determina, su proposta del Senato accademico, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico;

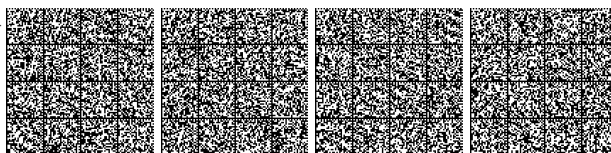
z) approva, su proposta del Senato accademico, la programmazione dell'offerta didattica;

aa) stabilisce, su proposta del Senato accademico, l'entità delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;

bb) può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti delegati dal consiglio di amministrazione stesso; le norme relative al funzionamento ed alla composizione delle commissioni sono disposte nella delibera istitutiva.

3. Il consiglio di amministrazione delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri Organi.

4. Il consiglio di amministrazione può identificare, tra i soggetti previsti dalla normativa vigente e comunque tra figure di vertice dotate di poteri di gestione e di spesa, in virtù dei poteri effettivamente attribuiti, il ruolo di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.



Art. 10.
Presidente

1. Il presidente dell'Università:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Università verso i terzi ed in giudizio;
 - b) rappresenta l'Università nei rapporti istituzionali;
 - c) vigila sul buon andamento e sul clima dell'Università, nonché sul funzionamento dei suoi Organi;
 - d) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione;
 - e) verifica l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze del rettore in materia scientifica e didattica;
 - f) svolge le funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con il presidente, può delegare parte delle funzioni del presidente al vice-presidente, se nominato.
3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere, diverso dal rettore, più anziano per carica e, in caso di parità, per età.

Art. 11.
Rettore - pro rettori

1. Il consiglio di amministrazione, dopo aver svolto congiuntamente agli enti promotori una fase istruttoria per l'individuazione dei candidati, nomina il rettore fra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane o fra i professori di pari livello delle Università straniere. Il rettore dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta per ulteriori tre anni.
 2. Il rettore:
 - a) sovrintende all'attività didattica e scientifica e di terza missione e cura l'osservanza delle relative disposizioni;
 - b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni di sua competenza del consiglio di amministrazione;
 - c) riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sul funzionamento didattico e scientifico e di terza missione dell'Università e assicura i flussi informativi che garantiscano al consiglio di amministrazione la piena conoscenza della gestione accademica dell'Università;
 - d) rappresenta l'Università nelle cerimonie accademiche e nel conferimento dei titoli accademici;
 - e) convoca e presiede il Senato accademico;
 - f) ha la rappresentanza scientifica della comunità accademica nei contesti nazionali e internazionali, con facoltà di stipulare gli accordi relativi, salvaguardando la competenza del direttore generale in presenza di impegni economici;
 - g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti nel rispetto delle procedure vigenti;
 - h) censura il comportamento di professori e ricercatori e, per le infrazioni più gravi della censura, avvia il procedimento disciplinare a loro carico con motivata proposta al collegio di disciplina;
 - i) può conferire a professori di ruolo dell'Università la delega per particolari questioni;
 - j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria in quanto applicabili, salva la competenza degli altri organi statuari.
 3. Possono essere nominati dal consiglio di amministrazione tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università uno o più prorettori, ai sensi dell'art. 9.
- Tutti i prorettori durano in carica fino alla conclusione del mandato del rettore e possono essere riconfermati.

Art. 12.
Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto:
 - a) dal rettore, che lo presiede;
 - b) dai prorettori se nominati;

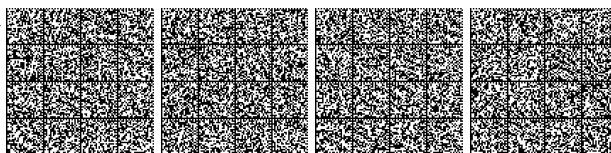
- c) dai presidi delle Facoltà dipartimentali attivate e in caso di impedimento dai vice-presidi;
- d) dal direttore generale, con voto consultivo.
2. Il regolamento generale di Ateneo determina le materie per le quali partecipa al Senato accademico, con diritto di voto, il presidente del consiglio degli studenti.
3. La funzione di Segretario con compito di redigere il verbale spetta al direttore generale, se presente nel luogo ove si svolge la riunione, altrimenti al componente designato dal Senato accademico.
4. L'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico è comunicato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, può intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato.
5. Nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università, il Senato accademico è organo di impulso e di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche, esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo. In particolare formula pareri e proposte al consiglio di amministrazione in ordine a:
 - a) il piano strategico, gli indirizzi generali e i piani di sviluppo dell'Università;
 - b) la nomina del nucleo di valutazione di Ateneo;
 - c) la nomina del collegio di disciplina;
 - d) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti di Ateneo;
 - e) le modifiche statutarie, per le materie di sua competenza;
 - f) le Facoltà dipartimentali, le Scuole post-lauream e ogni altra struttura didattica e di ricerca, anche interdipartimentali;
 - g) l'istituzione di nuovi corsi di studio;
 - h) la valutazione della conformità agli indirizzi generali delle attività svolte dalle strutture didattiche e di ricerca;
 - i) gli organici dei professori e dei ricercatori universitari;
 - j) il conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento e di tutorato;
 - k) il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico;
 - l) l'entità delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;
 - m) la programmazione dell'offerta didattica.
6. Il Senato accademico, con il nulla osta del direttore generale qualora derivino impegni di spesa o l'assunzione di obblighi che limitino in qualsiasi modo la capacità negoziale dell'Università, delibera su:
 - a) la nomina dei coordinatori dei corsi integrati nell'ambito dei corsi di laurea;
 - b) la nomina dei coordinatori delle attività di tutorato;
 - c) l'organizzazione delle attività didattiche programmate;
 - d) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio universitari;
 - e) le modalità di attribuzione di assegni di ricerca, borse di studio e di perfezionamento, concessione di sussidi e premi di studio, per studenti e laureati finanziati anche con contributi di enti terzi;
7. Il Senato accademico delibera sull'autorizzazione al passaggio ad altra Facoltà dipartimentale del personale docente incardinato presso i ruoli dell'Università.

Art. 13.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta degli enti promotori, e durano in carica tre anni.

Art. 14.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Ferma l'autonomia e la libertà della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta ai Dipartimenti, è costituito apposito nucleo di valutazione di



Ateneo per la valutazione scientifica e didattica, composto ed operante secondo le modalità contenute nel regolamento generale d'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'Università e la ricerca (ANVUR).

2. Sentito il Senato accademico, il consiglio di amministrazione nomina il nucleo di valutazione, designandone il presidente.

3. Il nucleo di valutazione è composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Università, il cui *curriculum* è reso pubblico nel sito internet dell'Università. È componente del nucleo di valutazione il rappresentante degli studenti per il nucleo di valutazione.

4. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri rinominabili una sola volta.

5. Il nucleo di valutazione svolge la sua attività istituzionale avvalendosi dell'ufficio di supporto al nucleo di valutazione.

Art. 15.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta degli enti promotori; dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La delibera di nomina determina il compenso.

2. Il direttore generale esercita le funzioni previste dall'ordinamento universitario, dalla legge e dal presente statuto.

3. Il direttore generale svolge un ruolo tecnico-giuridico nelle determinazioni degli organi di Governo, negli atti e nei provvedimenti dell'Università. Sovrintende alla esecuzione di tutte le attività di amministrazione, organizzazione e gestione delle risorse umane e patrimoniali dell'Università, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal consiglio di amministrazione al quale risponde.

4. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al consiglio di amministrazione la piena conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

5. È responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

6. Per quanto di sua competenza, coadiuva il rettore nella gestione e nello sviluppo delle attività didattiche, scientifiche e di terza missione dell'Ateneo.

7. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione salvo in caso di adozione di delibere riguardanti la sua nomina, rinuncia o revoca, la verifica periodica dei risultati da lui conseguiti ovvero altre delibere che lo riguardino direttamente.

8. Nel caso in cui il direttore generale sia designato tra i membri del consiglio di amministrazione, partecipa con diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, fatto salvo le delibere indicate al comma precedente.

9. Il direttore generale cessa dalle sue funzioni per scadenza del termine, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte del consiglio di amministrazione.

Titolo III

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI ASSISTENZA SANITARIA

Art. 16.

Strutture didattiche, di ricerca e di terza missione

1. L'attività didattica e di ricerca è svolta nelle strutture indicate e disciplinate nei regolamenti di Ateneo.

2. Sono strutture dell'Università per la didattica, la ricerca e la terza missione:

- a) le Facoltà dipartimentali;
- b) il Centro integrato di ricerca;
- c) le Scuole *post lauream*;
- d) i Centri interdipartimentali.

Art. 17.

Facoltà dipartimentali

1. Alle Facoltà dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. Le Facoltà dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio.

3. Alle singole Facoltà dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o interessi di ricerca coerenti con gli obiettivi della Facoltà dipartimentale.

4. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Università, il personale docente è incardinato nella Facoltà dipartimentale per la quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facoltà dipartimentale è autorizzato dal Senato accademico, su richiesta del singolo docente.

5. Le Facoltà dipartimentali sono articolate nel consiglio di Facoltà dipartimentale e nella Giunta di Facoltà dipartimentale. Il funzionamento delle Facoltà dipartimentali è disciplinato nel regolamento generale d'Ateneo.

Art. 18.

Presidi delle Facoltà dipartimentali

1. I presidi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, scegliendoli tra i professori di prima fascia a tempo pieno delle rispettive Facoltà dipartimentali, ai sensi della lettera n) del punto 2 dell'art. 9 del presente statuto.

2. I presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. I presidi rappresentano la Facoltà dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche, le attività scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facoltà dipartimentale.

Art. 19.

Consigli di Facoltà dipartimentali

1. I consigli di Facoltà dipartimentali sono composti dal preside che li presiede, da tutti i professori di prima e seconda fascia, da tutti i ricercatori a tempo indeterminato e da tutti i ricercatori a tempo determinato, di cui alla legge 240/2010 art. 24, comma 3, lettera b), nonché da una rappresentanza di tre ricercatori a tempo determinato, di cui alla legge 240/2010 art. 24, comma 3, lettera a).

Possono partecipare ai consigli di Facoltà dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti nei corsi di studio secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.

Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del consiglio di Facoltà dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla Facoltà dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.

2. I consigli di Facoltà dipartimentali:

a) verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente;

b) d'intesa con il centro integrato di ricerca, curano la programmazione e organizzano le attività di ricerca della Facoltà dipartimentale.

3. I consigli di Facoltà dipartimentali propongono al Senato accademico:

a) la programmazione dell'offerta didattica;

b) l'organizzazione delle attività didattiche programmate;

c) il conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento e di tutorato;

d) l'assegnazione dei posti di ruolo per la Facoltà dipartimentale;

e) i bandi per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento.



Art. 20.

Giunte di Facoltà dipartimentali

1. Le Giunte di Facoltà dipartimentali sono nominate dal consiglio di amministrazione ai sensi della lettera o) del punto 2 dell'art. 9 del presente statuto. I componenti sono scelti tra i professori a tempo pieno della Facoltà dipartimentale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. La composizione e le funzioni delle Giunte di Facoltà dipartimentali sono disciplinate dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 21.

Centro integrato di ricerca

1. Il Centro integrato di ricerca (CIR) è la struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, delle attività di terza missione, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facoltà dipartimentali.

2. La direzione del CIR è affidata al rettore o al prorettore alla ricerca se nominato. Il funzionamento, l'organizzazione e la composizione delle strutture di Governo del CIR sono stabiliti nel regolamento generale d'Ateneo.

3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per la terza missione, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche e di innovazione.

4. Nell'ambito del CIR, seguendo le procedure specificate nel regolamento generale d'Ateneo, possono essere attivati e finanziati centri, strutture, programmi di ricerca e gruppi di lavoro interfacoltà dipartimentali, aperti anche alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.

Art. 22.

Suole post lauream

1. Per la realizzazione delle competenze delle singole Facoltà dipartimentali o comuni a più Facoltà dipartimentali, l'Università può istituire apposite strutture didattiche chiamate Scuole *post lauream*, anche a seguito di convenzioni o mediante consorzi con enti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'ordinamento delle Scuole *post lauream* in quanto strutture didattiche speciali è stabilito con la delibera che ne sancisce l'istituzione. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole *post lauream* sono disciplinati dalla legislazione vigente, dai regolamenti di Ateneo e dai relativi regolamenti delle Scuole approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.

3. Alle Scuole *post lauream* può essere riconosciuta autonomia didattica, nonché autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Alle Scuole è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali.

4. Le Scuole *post lauream* organizzano la didattica post-lauream anche per i corsi di dottorato di ricerca, prevalentemente in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni. D'intesa con il CIR, le Scuole *post lauream* possono gestire specifici programmi di ricerca e innovazione finanziati dall'esterno, strumentali alle proprie attività, da attuare in collaborazione con le strutture dell'Ateneo e con l'obiettivo specifico di valorizzare il rapporto tra la formazione e la ricerca scientifica e il trasferimento delle conoscenze.

Art. 23.

I Centri interdipartimentali

1. I Centri interdipartimentali sono strutture interdipartimentali alle quali è attribuito lo sviluppo di progetti speciali e l'erogazione di servizi ritenuti rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università.

2. L'attivazione o la disattivazione delle strutture interdipartimentali sono deliberate secondo le modalità previste dal presente statuto, previo parere delle Facoltà dipartimentali.

3. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture interdipartimentali sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo e dai relativi regolamenti delle strutture approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.

Art. 24.

Policlinico universitario Campus Bio-Medico

1. Il Policlinico universitario Campus Bio-Medico è un ospedale di alta specializzazione, sorto come «gestione speciale» dell'Università e da questa direttamente gestito fino alla data in cui, senza soluzione di continuità, è conferito alla Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, costituita dalla stessa Università insieme agli enti promotori. Il predetto conferimento è sottoposto alla condizione sospensiva di efficacia consistente nel rilascio dei provvedimenti della Regione Lazio che determinano il subentro della Fondazione nell'esercizio del Policlinico universitario Campus Bio-Medico.

2. L'Università e la Fondazione operano in stretta collaborazione per il perseguimento della medesima missione, affidata dagli enti promotori, dando vita ad una relazione virtuosa incentrata sul principio di unità, anche secondo appositi accordi o convenzioni che regolano i rapporti tra l'Università e la Fondazione in tutti gli aspetti di formazione, ricerca e innovazione, assicurando la coerenza di indirizzo strategico e di azione tra i due enti nel rispetto della reciproca autonomia gestionale.

3. L'Università esercita il controllo sulla Fondazione attraverso la nomina, con le modalità stabilite dal presente statuto, della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di quest'ultima.

*Titolo IV*PROFESSORI E RICERCATORI - PERSONALE
NON DOCENTE - STUDENTI

Art. 25.

Professori e ricercatori

1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori e da professori a contratto.

2. La dotazione organica dei professori universitari e dei ricercatori è fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico nel rispetto delle norme vigenti.

3. Ai professori ed ai ricercatori si applicano le norme vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori universitari delle Università statali, in armonia con i principi sanciti dal presente statuto e tenuto conto della natura dell'Università.

4. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento.

Art. 26.

Collegio di disciplina

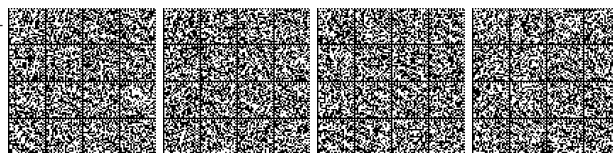
1. Il collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente e a esprimere in merito un parere conclusivo.

2. Il consiglio di amministrazione, in osservanza della normativa vigente, sentito il Senato accademico, nomina i componenti del collegio di disciplina, designandone il presidente.

Il collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un mandato.

3. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della vigente normativa in materia.

4. Il collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori. I componenti devono essere in regime di tempo pieno e possibilmente esterni. Il presidente è designato tra i tre professori ordinari.



5. Il collegio di disciplina è unico, articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.

6. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che può dar luogo ad una sanzione disciplinare più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dà l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il rettore procede con proprio provvedimento, previo parere del collegio di disciplina.

7. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere per il consiglio di amministrazione che, in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

8. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 27.

Personale non docente

1. La dotazione organica, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale non docente sono determinati dal consiglio di amministrazione e sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, da apposito regolamento.

Art. 28.

Studenti e tasse

1. Gli studenti partecipano all'organizzazione delle attività dell'Università attraverso le proprie rappresentanze secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo.

2. L'importo delle tasse universitarie e dei contributi è fissato annualmente dal consiglio di amministrazione.

3. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti a versare contributi speciali il cui importo è fissato annualmente dal consiglio di amministrazione.

4. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione degli studenti nelle attività ammesse.

5. Il codice di comportamento degli studenti descrive le regole di comportamento ai quali gli studenti sono tenuti, così come definito nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 29.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti con le modalità di composizione indicate nel regolamento generale di Ateneo.

2. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Università, e funzioni di coordinamento rispetto all'attività dei rappresentanti degli studenti.

3. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente, il vice presidente e il rappresentante degli studenti per il nucleo di valutazione. Il presidente è il rappresentante degli studenti in Senato accademico e nel presidio della qualità. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente.

4. Il consiglio degli studenti predispone il regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone, per l'approvazione, al consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

5. Il presidente resta in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta.

Titolo V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Disposizioni comuni

1. Le fonti normative dell'Università sono, oltre alle disposizioni del presente statuto e, in quanto applicabili, alle norme di legge in materia universitaria, i seguenti regolamenti:

- a) regolamento generale di Ateneo;
- b) regolamento didattico di Ateneo;
- c) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il consiglio di amministrazione può emanare regolamenti per ulteriori specifiche materie.

Art. 31.

Disposizioni transitorie e finali

1. Qualora l'Università dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, il consiglio di amministrazione, su proposta degli enti promotori, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'eventuale residuo attivo di liquidazione sarà devoluto all'Associazione Campus Bio-Medico.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia - in quanto applicabili - alle disposizioni di legge.

3. Il presente statuto entra in vigore una settimana dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto rettorale di emanazione, fermo restando quanto di seguito previsto.

4. Premesso che il conferimento di cui all'art. 24 del presente statuto è sottoposto alla condizione sospensiva di efficacia consistente nel rilascio dei provvedimenti della Regione Lazio che determinano il subentro della Fondazione nell'esercizio del Policlinico universitario Campus Bio-Medico, sino al verificarsi di tale condizione:

- a) rimangono in vigore gli articoli 6, 7, 8, 9, 14, 16 e 25 dello statuto previgente, che devono intendersi quivi integralmente trascritti;
- b) rimangono in carica gli organi Istituzionali di cui all'art. 6 dello statuto previgente;
- c) rimangono in carica tutti gli altri organismi, anche accademici, non compresi nell'art. 6 dello statuto previgente.

5. Al verificarsi della condizione sospensiva di efficacia indicata al precedente comma:

- a) gli articoli 6, 7, 8, 9, 14, 16 e 25 dello statuto previgente devono intendersi abrogati;
- b) fatta eccezione per il rettore che resta in carica fino alla naturale scadenza del proprio mandato, decadono gli organi Istituzionali di cui all'art. 6 del previgente statuto;
- c) decadono tutti gli altri organismi, anche accademici, non compresi nell'art. 6 del previgente statuto;
- d) al fine di garantire la continuità delle funzioni dell'Università, gli organi diversi dal rettore, di cui alla precedente lettera b), e tutti gli altri organismi, di cui alla precedente lettera c), rimangono in carica fino alla nuova nomina.

21A07572



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Itragerm».

Estratto determina AAM/PPA n. 918/2021 del 15 dicembre 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale ITRAGERM: tipo II, C.I.4) - Aggiornamento degli stampati, come richiesto da *commitment* nell'ambito della procedura di rinnovo del prodotto e per aggiunta di informazioni in linea con il prodotto «Sporanox».

Si modificano i paragrafi: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; adeguamento al QRD *template*, versione corrente, modifiche editoriali.

Confezioni A.I.C. n.:

044757019 - «50 mg capsule rigide» 4 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al (Triplex);

044757021 - «50 mg capsule rigide» 6 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al (Triplex);

044757033 - «50 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al (Triplex);

044757045 - «50 mg capsule rigide» 8 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al (Triplex);

044757058 - «50 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al (Triplex);

044757060 - «50 mg capsule rigide» 15 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al (Triplex);

044757072 - «50 mg capsule rigide» 18 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al (Triplex);

044757084 - «50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al (Triplex);

044757096 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al (Triplex);

044757108 - «50 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al (Triplex);

044757110 - «50 mg capsule rigide» 4 capsule in blister Opa/Al/Pvc;

044757122 - «50 mg capsule rigide» 6 capsule in blister Opa/Al/Pvc;

044757134 - «50 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Opa/Al/Pvc;

044757146 - «50 mg capsule rigide» 8 capsule in blister Opa/Al/Pvc;

044757159 - «50 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Opa/Al/Pvc;

044757161 - «50 mg capsule rigide» 15 capsule in blister Opa/Al/Pvc;

044757173 - «50 mg capsule rigide» 18 capsule in blister Opa/Al/Pvc;

044757185 - «50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc;

044757197 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc;

044757209 - «50 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc;

044757211 - «50 mg capsule rigide» 15 capsule in flacone Hdpe;

044757223 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone Hdpe;

044757235 - «50 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone Hdpe;

044757247 - «50 mg capsule rigide» 90 capsule in flacone Hdpe.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Isdin S.r.l, codice fiscale 06115640960, con sede legale e domicilio fiscale in via Tito Speri n. 8, 20154 Milano, Italia (IT).

Numeri procedura: ES/H/0599/001/II/022.

Codici pratica: VC2/2020/400.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07547

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcipotriolo Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 932/2021 del 15 dicembre 2021

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.I.2.b), modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al prodotto di riferimento e alla linea guida eccezionali. Adeguamento alla versione corrente del QRD *template*. Modifiche editoriali.

La suddetta variazione è relativa al medicinale CALCIPOTRIOLO SANDOZ nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.

037726015 - «0.05 mg/g unguento» 1 tubo di alluminio da 30 g;

037726027 - «0.05 mg/g unguento» 1 tubo di alluminio da 120 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Numero procedura: NL/H/0729/001/II/028.

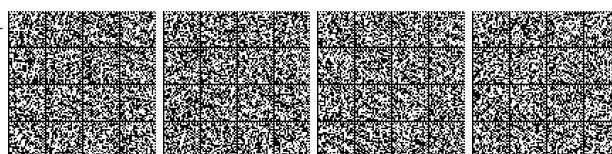
Codice pratica: VC2/2020/184.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-



no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07548

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Adozione della determinazione AgID n. 627/2021, recante l'adozione delle «Linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati».

Sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale sono state pubblicate, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, le «Linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati» di cui all'art. 50-ter del medesimo decreto legislativo, adottate con determinazione AgID n. 627 del 15 dicembre 2021.

La documentazione è consultabile ai seguenti link:

<https://www.agid.gov.it/it/linee-guida>

https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123064_725_1.html

21A07508

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che i sotto elencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione: Zucco Snc Di Zucco Mauro E C - sede Madama Cristina, n. 61 - Torino - n° marchio: 676 TO.

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

21A07512

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 14 dicembre 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Marcella Testa, Console onorario della Repubblica di Indonesia in Napoli.

21A07552

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 88 del 1° giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021.

In conformità al suo art. 14, l'accordo è entrato in vigore in data 23 luglio 2021.

21A07553

Entrata in vigore dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 167 del 28 ottobre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 23 novembre 2021.

In conformità al suo art. 26, l'accordo entra in vigore in data 8 gennaio 2022.

21A07554

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edison S.p.a., nel comune di Altomonte.

Si rende noto che, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000530 del 15 dicembre 2021, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2010-1004 del 28 dicembre 2010, alla società Edison S.p.a., identificata dal codice fiscale 06722600019, con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano (MI), (ID 159/10004), per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Altomonte (CS), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica - via C. Colombo 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e <https://va.minambiente.it/it-IT>

21A07550



**Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali
n. 12 del 30 novembre 2021.**

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 12 del 30 novembre 2021 del Comitato nazionale, recante: «Modifiche alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020: iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017.» è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.albonazionalegestoriambientali.it/>

21A07551

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI****Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione del Fondo agenti spedizionieri e corrieri in data 13 aprile 2021.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012892/FASC-L-14 del 1° dicembre 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione del FASC in data 13 aprile 2021, concernente modifiche al regolamento di attuazione dello statuto.

21A07510

Approvazione della delibera n. 105/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 16 settembre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012996/MED-L-158 del 2 dicembre 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 105/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 16 settembre 2021, concernente la determinazione del contributo «Quota A» del fondo di previdenza generale, per l'anno 2022.

21A07511

**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE****Scioglimento della cooperativa «Habitats
società cooperativa in liquidazione», in Merano.**

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(Omissis);

Decreta:

1) di disporre, (omissis), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Habitats società cooperativa in liquidazione», con sede a Merano (BZ) - via Huber n. 42 (C.F. 02746220215) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34 comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 6 dicembre 2021

La direttrice dell'ufficio: PAULMICHL

21A07549

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-305) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 1 2 2 4 *

€ 1,00

